

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1583)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1981

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge finanziaria 1982, che il Governo presenta oggi al Parlamento, è il frutto di un procedimento che ha coinvolto, con un'apertura senza precedenti, sia gli organi istituzionalmente preposti alla formulazione della politica finanziaria del Governo sia la compagine governativa in tutte le sue componenti, sia, infine, le parti sociali in una linea parallela di consultazione e di dialogo.

Questa stessa ricchezza del processo di formazione dei documenti della politica economico-finanziaria del Governo — nel quadro delle scelte fondamentali operate con le mozioni fiduciarie del Senato e della Camera — è allo stesso tempo specchio della complessità della situazione del Paese e dimostrazione di un metodo di approccio ai problemi, che non esclude nessun apporto e non trascura alcun dato emergente nè sul piano interno nè su quello internazionale.

L'emergenza economica, secondo la valutazione del Governo, trova la sua più rilevante espressione nella dinamica dell'inflazione e nei suoi effetti perturbatori sulla coesione sociale e sull'attività economica.

È dunque all'inflazione che il Governo ha mirato come obiettivo centrale di tutta la strategia politico-economica, nell'intento di preconstituire le condizioni per conseguire un graduale rientro dal processo inflattivo per riconquistare la stabilità monetaria, che è tanta parte della tranquillità dei rapporti sociali.

In questa manovra di rientro dall'inflazione il Governo ha tenuto conto della necessità di non pregiudicare, in un'ottica meramente deflattiva, la crescita del sistema economico: ben attento ai dati dell'esperienza, univoci nell'indicare che la difesa dell'occupazione può ben conciliarsi con rigorose misure di controllo del processo inflattivo.

In questa visione era necessario porre un tetto al dilagare della spesa pubblica nelle sue componenti meno positive ai fini della produttività del sistema: salvaguardando invece — ed anzi introducendo nuovi e flessibili strumenti per attivare investimenti addizionali — la spesa pubblica che consente un recupero di efficienza.

Complessivamente, tuttavia, il Governo ha convenuto che il fabbisogno complessivo di finanziamento del settore pubblico non può eccedere limiti che pregiudichino lo spazio finanziario indispensabile per sostenere il fisiologico processo di crescita del settore privato. D'altra parte, un limite all'espansione del *deficit* pubblico appariva indispensabile anche per favorire il processo di riduzione del costo del denaro, che è andato inasprendosi nel corso dell'ultimo anno.

Il Governo è stato peraltro consapevole, fin dal primo giorno della sua costituzione, che il processo di rientro dall'inflazione è condizionato da un comportamento delle parti sociali coerente con la complessa strategia di contenimento della spesa pubblica.

A tal fine, ogni sforzo è stato compiuto — pur nel rigoroso rispetto dell'autonomia negoziale delle associazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori — per promuovere la convergenza verso l'obiettivo del contenimento dell'inflazione. In particolare, il Governo, ponendo in atto una politica di contenimento delle tariffe e dei prezzi amministrati, ha cercato di creare il quadro favorevole ad intese sulla dinamica del costo del lavoro (ivi compresa la scala mobile), per evitare che tale dinamica assuma un andamento incoerente con il raggiungimento di un parziale rientro dall'inflazione. Il Governo si è anche riservato di porre in essere un provvedimento di attenuazione del carico fiscale sui redditi da lavoro, tenuto

conto del grado di successo delle trattative sul costo del lavoro.

L'intento parallelo della difesa dell'occupazione e del rilancio della capacità produttiva del sistema è stato perseguito, nella manovra finanziaria che qui si presenta, con la creazione di un « Fondo investimenti e occupazione ».

I problemi del Mezzogiorno, l'aumento del tasso strutturale di disoccupazione, la pesante dipendenza dall'estero in molti settori nonché la sfida tecnologica dei paesi più sviluppati e di alcuni fra quelli emergenti richiedono uno spostamento della spesa complessiva a favore degli investimenti ed una riqualificazione degli stessi. Questa necessità, del resto, già ampiamente riconosciuta dal Piano, ha portato alla costituzione del Fondo investimenti: 6.000 miliardi di spese previste per il 1982.

Il Fondo investimenti trova anche giustificazione in un'ottica di più breve periodo. Dal momento che gli investimenti hanno anche effetti sull'andamento congiunturale e sull'occupazione, l'esistenza del Fondo dovrebbe infatti facilitare l'utilizzazione della spesa pubblica per investimenti al fine di contrastare eventuali cadute del ritmo di attività produttiva.

Le destinazioni del Fondo saranno stabilite utilizzando le nuove procedure di valutazione degli investimenti produttivi di cui alla delibera CIPE del 4 agosto 1981.

Con queste politiche il Governo intende operare, nei difficili confini entro i quali ciò è possibile, una riqualificazione e ricomposizione della spesa pubblica.

La manovra del bilancio e della legge finanziaria si sostanzia, dal punto di vista dei flussi di cassa del settore pubblico allargato, in un fabbisogno complessivo pari a circa 50.000 miliardi di lire.

La severa previsione di « tagli » è stata articolata anche con lo scopo di incidere su sprechi e inefficienze della spesa pubblica. Pur se i settori edittalmente colpiti sono tali da suscitare aprioristicamente reazioni emotive — delle quali il Governo non sottovaluta l'importanza nel rapporto con l'opinione pubblica — esso qui riafferma la necessità che anche servizi essenziali nella mo-

derna concezione sociale dello Stato — sanità, previdenza, istruzione — non possano sottrarsi a rigorosi criteri di gestione. La linea seguita è stata perciò quella di individuare e intervenire su « zone grige » dello Stato assistenziale senza pregiudicare un adeguato livello di prestazioni.

In questa prospettiva assume enorme rilievo la funzione degli enti territoriali — regioni, province e comuni — che vengono ad assumere nuova autonomia e responsabilità di amministrazione dei servizi pubblici. I larghi poteri attribuiti alle regioni per l'equilibrio finanziario del servizio sanitario e la ricostituzione di una capacità impositiva dei comuni mirano essenzialmente a tale scopo, che è scopo classico dell'autogoverno locale: responsabilizzazione per l'adeguamento tra prestazioni e risorse, sia pure con previsione di un fondo perequativo che sconti le disuguaglianze economiche territoriali.

Il Governo è perfettamente consapevole della difficoltà della manovra che presenta al Parlamento, al Paese, alle parti sociali. Ritiene però di avere concretamente indicato le premesse per un tipo di strategia economica che non si affida, pur nella gravità del momento, a restrizioni monetarie, ma fonda invece le sue possibilità di successo in una politica articolata che non sfugge a responsabilità di decisioni, nessuna esclusa, ma conta preliminarmente sulla paziente ricerca del consenso.

1. — Il presente disegno di legge finanziaria si inquadra nella « ratio » della normativa contabile della legge n. 468 del 1978 e, assieme con il progetto di bilancio 1982, definisce i profili qualitativi e quantitativi dell'azione di finanza pubblica che per il medesimo anno sono espressi nella Relazione previsionale e programmatica e, con più adeguata dimensione temporale, nel piano triennale 1982-1984.

Una prima anticipazione degli intendimenti del Governo in materia di politica finanziaria — nell'ambito della complessiva azione di politica economica coordinata nella lotta prioritaria all'inflazione e alla recessione — era già stata fornita col documento pro-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

posto nella prima metà di settembre alle parti sociali.

La traduzione operativa di quella linea è risultata ardua ed ha richiesto travagliate ed impegnative scelte, peraltro necessarie.

L'opera di graduale correzione che viene intrapresa sul bilancio statale deve perciò saldarsi con la volontà e la capacità di autoregolamentazione degli altri centri di spesa pubblici.

Prima di passare alla descrizione dei contenuti del presente disegno di legge, è parso opportuno svolgere alcune brevi considerazioni sullo strumento della legge finanziaria e sulle esperienze trascorse, in specie per ciò che concerne la funzione che essa è chiamata ad assolvere nella manovra di bilancio, l'ambito contenutistico che la caratterizza ed il rapporto di complementarità al bilancio di previsione. Questo *excursus*, per quanto sintetico, non può infine ignorare un accenno ad un problema di rilevanza primaria quale è quello rappresentato dalla questione relativa alla copertura degli oneri disposti con la legge finanziaria medesima.

Su questi quattro aspetti si è soprattutto incentrato il dibattito parlamentare e l'attenzione della Corte dei conti e della dottrina.

2. — Il primo punto che sembra necessario esaminare è quello relativo alla funzione della legge finanziaria: ciò perchè qualsiasi strumento giuridico conosce un uso corretto in quanto ne sia chiara ed evidente la finalità per il cui perseguimento è stato istituito. Nel caso di specie è evidente che la « ratio » dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 è stata quella di creare uno strumento volto a superare, e non ad eludere, i vincoli posti dal terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione.

Nella prassi attuativa di questa disposizione si era giunti al punto di rendere la legge di bilancio uno strumento meramente ricettizio della legislazione sostanziale di entrata e di spesa con margini di manovra e di correzione degli andamenti indesiderati del tutto insufficienti rispetto alle necessità.

L'unicità del nuovo indirizzo formativo del bilancio, quale risulta dalla legge n. 468

del 1978, assegna al Governo una duplice capacità di azione da valutarsi con riferimento ad una molteplicità di fattori: presentazione al Parlamento di specifici provvedimenti attuativi della politica economico-finanziaria, ovvero traduzione più immediata, in relazione alla urgenza e gravità del momento, di talune decisioni per il tramite della legge finanziaria.

La discrezionalità nella scelta dei due diversi metodi — e quindi i limiti della scelta stessa — ricade più propriamente nell'ambito delle scelte politiche che a loro volta trovano condizionamento e limite nelle decisioni del Parlamento.

3. — L'adeguamento del bilancio agli obiettivi di politica economica presuppone quindi la individuazione dei settori sui quali si intende portare l'attenzione, dei tempi di effettuazione degli interventi, delle singole misure necessarie: è questa la chiave interpretativa che consente di individuare il cosiddetto ambito proprio della legge finanziaria.

Il momento unificante di tutte le disposizioni normative contenute nella legge finanziaria deve quindi consistere nella loro rispondenza alle finalità prefigurate dalla manovra di politica economica e nella loro congruità reciproca: si deve trattare di un aggiustamento « in limine » delle disposizioni legislative aventi riflessi finanziari sul bilancio, nessuna esclusa in via di principio, volto al perseguimento degli obiettivi economici di breve e medio periodo.

Sull'argomento delle statuizioni immediatamente dispositive che vengono collocate nel disegno di legge finanziaria può ben manifestarsi divergenza di valutazione fra Governo e Parlamento; spetta a quest'ultimo, nella sua sovranità, decidere di assecondare la linea suggerita dall'Esecutivo, ovvero disporre lo stralcio in separati disegni di legge.

4. — Altra questione ampiamente scverta nel dibattito parlamentare attiene al collegamento tra disegno di legge finanziaria e progetto di bilancio. In proposito, vale la pena di ricordare che, in una prima imposta-

zione seguita per il bilancio del 1979 e del 1980, il documento di bilancio recepiva già, al momento della presentazione, tutte le implicazioni scaturenti dal disegno di legge finanziaria. Ciò comportava una serie di problemi, alcuni di ordine pratico, altri di principio. Il primo inconveniente, di natura eminentemente espositiva, era costituito dalla scarsa evidenza del contenuto quantitativo e qualitativo della manovra proposta, essendo essa presentata in un bilancio già « corretto » rispetto a quello risultante dalla legislazione vigente.

La restante problematica riguardava aspetti di principio, determinati soprattutto dalla fisionomia che andava ad assumere la eventuale legge concessiva dell'esercizio provvisorio e dalla dubbia opportunità di inserirvi taluni elementi la cui determinazione spetta, ai termini della riforma contabile, alla legge finanziaria (fondi speciali, limite massimo di ricorso al mercato, rimodulazione delle leggi pluriennali di spesa).

Con il bilancio 1981 si è innovata l'impostazione predetta, preferendo impostare un bilancio di previsione formulato secondo la legislazione vigente e che quindi non scontasse le proposte di modifica contenute nel disegno di legge finanziaria.

Quest'anno, ferma restando la metodologia di collegamento impostata con il 1981, si è ritenuto opportuno migliorare ulteriormente la parte espositiva della presente relazione. Di seguito compaiono infatti tutti i dati e le tabelle che consentono una analitica verifica della composizione quantitativa e qualitativa della manovra proposta, talchè si possa agevolmente passare dal quadro risultante dal bilancio a legislazione vigente a quello che riviene dalle correzioni proposte con il presente disegno di legge finanziaria.

5. — Ultima questione sulla quale si ritiene opportuno soffermare l'attenzione è quella della metodologia di copertura delle spese disposte — o previste attraverso i fondi speciali — dalla legge finanziaria, e cioè della applicazione ad essa delle disposizioni in ordine al riscontro di copertura finanziaria contenuto nell'ottavo comma dell'articolo 4 della più volte evocata legge n. 468 del 1978.

A questo proposito, sembra potersi affermare, anche sulla scorta delle valutazioni emerse nel corso dei lavori del comitato di studio istituito presso le Commissioni finanziarie del Senato della Repubblica, che il limite massimo del ricorso al mercato finanziario, individuato dalla stessa legge finanziaria, costituisce mezzo idoneo per assicurare la copertura degli oneri disposti con la legge finanziaria stessa limitatamente a quelli che ricadono sull'anno finanziario cui la medesima si riferisce. Diversamente deve invece operarsi per gli oneri che non esauriscono la loro portata in un solo anno, ma che si riflettono in maniera più o meno ampia negli anni successivi: per questi infatti occorre utilizzare la metodologia prevista nel predetto articolo 4, ottavo comma, della legge n. 468.

Tale soluzione è intermedia rispetto alle due alternative, da più parti ipotizzate, che contemplavano o una rigida applicazione della citata metodologia, e cioè anche in relazione agli oneri ricadenti sull'anno finanziario cui la legge fa riferimento, o un totale sganciamento di questa legge dalle procedure di riscontro della copertura finanziaria.

La prima tesi, troppo restrittiva, non sembra infatti consentire neanche le pur necessarie misure di aggiustamento congiunturale; troppo espansiva la seconda, che conduce ad una sostanziale elusione del vincolo di copertura, soprattutto per via della impostazione dei fondi speciali dell'anno, che risulterebbero in tal guisa sganciati da ogni giusto limite.

Il sistema ipotizzato consente una piena autonomia del Parlamento nella determinazione delle spese e della misura dell'indebitamento che vengono a gravare sull'anno e, nel contempo, postula il pieno rispetto del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, di cui l'ottavo comma dell'articolo 4 della legge n. 468 costituisce senza dubbio specificazione attuativa di portata generale.

Non sembra infatti possibile, neppure con la legge finanziaria, disporre spese che ricadono sugli esercizi futuri senza verificare sui parametri che sono sede di riscontro della copertura il mantenimento dei prefissati equilibri di bilancio.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. — Anche quest'anno la manovra della legge finanziaria si sviluppa lungo quattro direttrici:

a) modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale;

b) quantificazione delle *tranches* annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale;

c) definizione del livello massimo di ricorso al mercato ritenuto ammissibile per l'anno di riferimento;

d) indicazione dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso in aggiunta a quelli già considerati nel progetto di bilancio.

7. — Particolare rilievo assumono alcune disposizioni che mirano a ricondurre sotto governo l'andamento della finanza pubblica. Tra queste si segnalano:

la fissazione di un *plafond* massimo (5.500 miliardi) per il ricorso — finora illimitato — dell'INPS alle anticipazioni della Tesoreria statale;

la infruttuosità delle somme che, con provenienza dal bilancio statale, permangono nei conti correnti di tesoreria;

la riduzione (da cinque a tre anni) della possibilità di conservare in bilancio i residui « di stanziamento »;

la prescrizione per tutte le Amministrazioni statali, comprese quelle autonome, di predisporre all'inizio di ogni anno il loro fabbisogno di cassa distinto per trimestri, in modo da consentire al Ministro del tesoro di correlare tale fabbisogno alle concrete possibilità di ricorso ad operazioni di indebitamento;

la sospensione, per l'anno 1982, della facoltà di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'assunzione di impegni sull'intera autorizzazione di spesa recata da leggi pluriennali;

la fissazione di tetti per gli esborsi dello Stato a favore degli enti locali, delle regioni e del sistema sanitario.

È un complesso di norme che va sostenuto con ogni fermezza: la situazione della finanza pubblica richiede una profonda opera di razionalizzazione, assieme a radicali modifiche nei comportamenti di tutti i centri di spesa del settore pubblico, in modo che ai vantaggi di natura congiunturale possano aggiungersi quelli strutturalmente più duraturi.

8. — La necessità inderogabile di contenere il fabbisogno pubblico in limiti compatibili con le esigenze degli altri settori dell'economia, tenuto conto delle effettive possibilità di espansione del credito totale interno, ha comportato non solo un drastico contenimento delle autorizzazioni di cassa, ma ha suggerito, altresì, al Governo di non avviare nuove iniziative legislative, in modo da non incrementare le dotazioni di « competenza », dando così agio allo smaltimento della notevole mole di residui passivi che si è venuta man mano accumulando.

In questo disegno, pertanto, saranno portati avanti soltanto quei provvedimenti che — già ricompresi nei « fondi globali » dell'anno 1981 — non hanno ancora compiuto il loro *iter* parlamentare e che, in ossequio al criterio del bilancio « a legislazione vigente », risultano già considerati negli elenchi n. 6 e n. 7 allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1982.

Anche per questi provvedimenti comunque — ed è opportuno sottolinearlo — è stato operato un notevole contenimento delle complessive autorizzazioni di cassa iscritte ai capitoli n. 6856 e n. 9001 del Tesoro: ne deriva che l'operatività di alcuni provvedimenti, ancorchè legislativamente definiti, dovrà necessariamente essere ritardata all'anno successivo.

Due soltanto sono le nuove iniziative prese in considerazione dal presente disegno di legge finanziaria:

l'istituzione di un « Fondo investimenti e occupazione » con una dotazione di 6.000 miliardi di lire;

l'ipotesi di concessione di sgravi contributivi anche per il 1982, con un prevedibile onere di 7.000 miliardi di lire.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Questi due accantonamenti, pertanto, potranno aggiungersi a quelli attualmente già considerati nei richiamati elenchi n. 6 e n. 7, in sede di « nota di variazioni al bilancio », al momento in cui il presente provvedimento risulterà legislativamente definito.

9. — Per quanto riguarda la rimodulazione delle *tranches* annuali delle leggi pluriennali di spesa, la « competenza » 1982 — in relazione alle concrete capacità di realizzazione denunciate dalle Amministrazioni — è stata complessivamente ridotta di 1.285,4 miliardi di lire.

La manovra operata si è articolata concettualmente in due distinti ambiti:

a) correzione delle scadenze annuali delle singole autorizzazioni di spesa già contemplate nella tabella A della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981);

b) individuazione delle quote per l'anno 1982 ed esercizi successivi delle leggi pluriennali intervenute dopo l'approvazione della legge finanziaria 1981 che, nel fissare la complessiva autorizzazione di spesa, direttamente rinviava per la determinazione del *quantum* 1982 ed anni successivi alla legge finanziaria.

Le correzioni apportate con la tabella A, allegata al presente disegno di legge, hanno riguardato prevalentemente la prima delle due aree: relativamente alle leggi per le quali mancava ogni indicazione sulla entità della quota 1982 e anni successivi, il criterio di massima è stato quello di confermare la *tranche* prefigurata per il 1981 dalle singole leggi autorizzative.

In allegato alla presente relazione è fornito il dettaglio delle leggi rimodulate, con l'indicazione per ciascuna di esse delle variazioni apportate.

10. — A differenza degli anni precedenti, il presente disegno di legge debutta con la fissazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario: ne consegue, pertanto, che le eventuali proposte di integrazione che dovessero registrarsi nel corso dell'esame parlamentare non potranno che avere carattere compensativo (o a carico di altre autorizzazioni di spesa o mediante l'acquisizione di nuove o maggiori entrate).

Il livello massimo del ricorso al mercato, in termini di competenza, viene determinato per l'anno 1982 in miliardi 89.517.

Il raffronto con il corrispondente dato relativo al bilancio dell'anno 1981 (assestato) si presenta come appresso:

	1981 (assestato)	1982	Differenze
	(miliardi di lire)		
Saldo netto da finanziare	68.743	63.183	— 5.560
Rimborso di prestiti	7.906	26.334	+ 18.428
Ricorso al mercato	76.649	89.517	+ 12.868

La cospicua massa di titoli del debito pubblico, che giunge a scadenza con il 1982, assorbe largamente il pur apprezzabile miglioramento che risulta dalla differenza tra entrate e spese finali, differenza che, comunque, conserva integra la sua piena validità di espressione altamente qualificante dell'azione di ridimensionamento della finanza statale.

Un quadro complessivo del bilancio dello Stato, quale verrà a definirsi dopo l'approvazione del presente provvedimento, risulta dal seguente prospetto:

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DELLO STATO: Quadro di sintesi delle previsioni per l'anno 1982 a raffronto con quelle assestate 1981
(in miliardi di lire)

A) COMPETENZA

	Previsioni assestate 1981	Progetto di bilancio 1982 a legislazione vigente	Effetti disegno di legge finanziaria 1982				Totale previsioni 1982	Variazioni 1982 su 1981	
			Articolato	Tabella A	Fondi speciali	Totale		in valori assoluti	in %
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7=2+6	7/1	
ENTRATE									
Titolo I - Entrate tributarie	89.191	111.880	+ 4.090(1)			+ 4.090	115.970	+ 26.779	+ 30,0
Titolo II - Entrate extratributarie	21.175	27.004	- 500(2)			- 500	26.504	+ 5.329	+ 25,2
Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	143	133					133	- 10	..
TOTALE ENTRATE FINALI	110.509	139.017	+ 3.590			+ 3.590	142.607	+ 32.098	+ 29,0
Titolo IV - Accensione di prestiti	76.649	61.924	15.878	- 1.285	13.000	+ 27.593	89.517	+ 12.868	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	187.158	200.941	19.468	- 1.285	13.000	31.183	232.124	+ 44.966	
SPESA									
Titolo I - Spese correnti	141.291	135.460	19.468(3)	+ 5(4)	+ 7.000(5)	+ 26.473	161.933	+ 20.642	+ 14,6
Titolo II - Spese in conto capitale	37.961	39.147	-	- 1.290(4)	+ 6.000(6)	+ 4.710	43.857	+ 5.896	+ 15,5
TOTALE SPESE FINALI	179.252	174.607	19.468	- 1.285	+ 13.000	+ 31.183	205.790	+ 26.538	+ 14,8
Titolo III - Rimborso prestiti	7.906	26.334	-	-	-	-	26.334	+ 18.428	+ 233,1
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	187.158	200.941	19.468	- 1.285	+ 13.000	+ 31.183	232.124	+ 44.966	+ 24,0
Risparmio pubblico	- 30.925	+ 3.424	- 15.878	- 5	- 7.000	- 22.883	- 19.459	+ 11.466	
Saldo netto da finanziare	- 68.743	- 35.590	- 15.878	+ 1.285	- 13.000	- 27.593	- 63.183	+ 5.560	
Ricorso al mercato	- 76.649	- 61.924	- 15.878	+ 1.285	- 13.000	- 27.593	- 89.517	- 12.868	

(1) Proroga della riserva ILOR allo Stato (+ miliardi 4.090).

(2) Cessazione della onerosità delle anticipazioni di Tesoreria all'INPS.

(3) Riguardano: la finanza locale (+ miliardi 16.443); la riforma delle pensioni INPS (+ miliardi 1.783); l'occupazione giovanile (+ miliardi 500); il Fondo nazionale trasporti (+ miliardi 400); il Fondo comune regionale (+ miliardi 1.588); minori interessi per infruttuosità dei conti correnti di Tesoreria (- miliardi 1250); il sostegno alle esportazioni (+ miliardi 4).

(4) Rimodulazione delle spese pluriennali di cui alla Tabella A della legge finanziaria.

(5) Proroga della fiscalizzazione.

(6) Istituzione del fondo investimenti e occupazione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DELLO STATO: Quadro di sintesi delle previsioni per l'anno 1982 a raffronto con quelle assestate 1981
(in miliardi di lire)

B) CASSA

	Previsioni assestate 1981 1	Progetto di bilancio 1982 a legislazione vigente 2	Effetti disegno di legge finanziaria 1982				Totale previsioni 1982 7=2+6	Variazioni 1982 su 1981	
			Articolato 3	Tabella A 4	Fondi speciali 5	Totale 6=3+4+5		in valori assoluti 7/1	in %
ENTRATE									
Titolo I - Entrate tributarie	88.370	109.913	4.000(1)			4.000	113.913	25.543	28,9
Titolo II - Entrate extratributarie	20.238	33.045	200(2)			200	33.245	13.007	64,3
Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	143	133					133	- 10	..
TOTALE ENTRATE FINALI	108.751	143.091	4.200			4.200	147.291	38.540	35,4
Titolo IV - Accensione di prestiti	66.185	59.921	13.930		10.300	24.230	84.151	17.966	27,1
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	174.936	203.012	18.130		10.300	28.430	231.442	56.506	32,3
SPESE									
Titolo I - Spese correnti	137.846	144.084	18.130(3)			24.430	168.514	30.668	22,2
Titolo II - Spese in conto capitale	27.649	32.579			6.300(4) 4.000(5)	4.000	36.579	8.930	32,3
TOTALE SPESE FINALI	165.495	176.663	18.130		10.300	28.430	205.093	39.598	23,9
Titolo III - Rimborso prestiti	9.441	26.349					26.349	16.908	179,1
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	174.936	203.012	18.130		10.300	28.430	231.442	56.506	32,3
Risparmio pubblico	- 29.238	- 1.126	- 13.930		- 6.300	- 20.230	- 21.356	+ 7.882	
Saldo netto da finanziare	- 56.744	- 33.572	- 13.930		- 10.300	- 24.230	- 57.802	- 1.058	
Ricorso al mercato	- 66.185	- 59.921	- 13.930		- 10.300	- 24.230	- 84.151	- 17.966	

(1) Proroga della riserva ILOR allo Stato (+ miliardi 4.000).

(2) Proroga della fiscalizzazione (+ miliardi 700) e cessazione della onerosità delle anticipazioni di Tesoreria all'INPS (- miliardi 500).

(3) Riguardano: la finanza locale (+ miliardi 15.443); la riforma delle pensioni INPS (+ miliardi 1.783); l'occupazione giovanile (+ miliardi 500); il Fondo nazionale trasporti (+ miliardi 400); il sostegno alle esportazioni (+ miliardi 4).

(4) Proroga della fiscalizzazione.

(5) Istituzione del fondo investimenti e occupazione.

11. — Il quadro complessivo della previsione delle operazioni del bilancio statale 1982, quale risulta dalla considerazione anche degli effetti connessi con le determinazioni proposte con il presente disegno di legge, non consente ancora di cogliere l'effettivo fabbisogno — al momento stimabile — nè della gestione di cassa del bilancio, nè tantomeno del settore statale e pubblico allargato.

A tal fine occorre procedere:

— per il bilancio dello Stato, a tradurre le autorizzazioni giuridiche al pagamento in previsioni neutrali intese a cogliere l'andamento probabile delle operazioni di esborso (cosiddette « stime »);

— per il settore statale, a consolidare le previsioni di incasso e le stime dei pagamenti di bilancio con le probabili operazioni di tesoreria cui esse potranno dar luogo tenuto conto del fatto che la gestione di tesoreria, quale intermediaria tra bilancio e destinatari delle somme dallo stesso trasferite, consente a questi ultimi da un lato di utilizzarle in relazione alle esigenze e, dall'altro, di far fronte ad occorrenze anche non considerate nel bilancio;

— per il settore pubblico allargato, a considerare il fabbisogno aggiuntivo degli enti esterni al settore statale, fabbisogno aggiuntivo che — data la scarsa capacità di indebitamento che gli enti decentrati di spesa hanno al di fuori dell'ambito delle gestioni di bilancio e di tesoreria — finisce sostanzialmente con il coincidere con quello dell'ENEL.

Rinviando alla Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1982 l'analisi dettagliata della stima del fabbisogno per il prossimo anno dei settori statale e pubblico, qui di seguito se ne forniscono le cifre di sintesi ed alcuni utili ragguagli.

Per il settore statale, in particolare, dette cifre di sintesi sono esposte nel successivo prospetto distintamente per il progetto di bilancio (autorizzazioni di pagamento e relative stime), per il presente disegno di legge e per la gestione di tesoreria.

Con riferimento al progetto di bilancio si nota come le autorizzazioni di pagamento per operazioni finali ammontano, al netto delle operazioni di regolazione debitoria (miliardi 250), a miliardi 176.413, mentre le corrispondenti stime si cifrano in miliardi 171.170.

Nonostante i criteri di estremo rigore cui sono state improntate le autorizzazioni di pagamento per il 1982, come si è specificato nella relazione al disegno di legge del bilancio, le corrispondenti stime risultano inferiori di circa 5.250 miliardi, di cui circa 3.100 attinenti alle spese correnti.

Alla base di tale divergenza, come si è già chiarito in altre occasioni, vi sono due ordini di motivi:

— il primo, di carattere pratico, concerne la fascia di spesa non automatica (soprattutto spese di investimento), la cui realizzazione dipende dal grado di efficacia e di coordinamento dell'azione amministrativa, azione che rischierebbe di essere smorzata sul nascere da autorizzazioni di pagamento eccessivamente ristrette;

— il secondo, di carattere tecnico, riguarda i pagamenti da effettuare mediante aperture di credito a funzionari delegati (soprattutto spese di personale), pagamenti per i quali occorre disporre in bilancio di autorizzazioni conformi alle necessità, pena l'impossibilità di disporre l'apertura di credito stessa, mentre in sede di stime si può tener conto solo del probabile effettivo utilizzo delle stesse.

Per effetto delle ricordate minori stime di pagamento rispetto alle autorizzazioni, comunque, il fabbisogno di cassa del bilancio 1982 a legislazione vigente si riduce da 33.322 a 28.070 miliardi: quest'ultimo, per effetto delle determinazioni del presente disegno di legge, si eleva poi a 50.300 miliardi e, tenuto conto dell'avanzo con cui conclude la stima delle operazioni di tesoreria (+ miliardi 1.100), si attesta per l'intero settore statale sul livello di 49.200 miliardi, che si riduce ulteriormente a miliardi 48.000 per effetto del gettito di nuove imposte da introdurre con appositi provvedimenti.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SETTORE STATALE: *Stime di cassa per il 1982*
(in miliardi di lire)

	Progetto bilancio 1982 a legislazione vigente (*)		Disegno legge finanziaria 1982 (Stime) 3	Bilancio 1982 (Stime) 4=2+3	Gestione di tesoreria (Stime) 5	Settore statale (Stime) 6=4+5
	Autoriz- zazioni 1	Stime 2				
INCASSI						
Tributari	109.913	109.900	+ 4.000(1)	113.900	+ 4.000	117.900
Non tributari	33.178	33.200	+ 200(2)	33.400	+ 500	33.900
Degli altri enti del set- tore statale	—				+ 14.130	14.130
I. TOTALE INCASSI	143.091	143.100	+ 4.200	147.300	+ 18.630	165.930
PAGAMENTI						
Correnti	143.834	140.757	+ 23.930(3)	164.687	+ 19.708	184.395
In conto capitale	32.579	30.413	+ 2.500(4)	32.913	— 2.178	30.735
II. TOTALE PAGAMENTI . .	176.413	171.170	+ 26.430	197.600	+ 17.530	215.130
FABBISOGNO (—) o DISPONI- BILITÀ (+) (I-II)	— 33.322	— 28.070	— 22.230	— 50.300	+ 1.100	— 49.200

(*) Al netto quota residua per il ripiano dell'esposizione debitoria degli ospedali (legge n. 33 del 1980: miliardi 250).

(1) Proroga della riserva ILOR allo Stato (miliardi 4.000).

(2) Proroga della fiscalizzazione (miliardi 700) e non onerosità delle anticipazioni di Tesoreria all'INPS (— miliardi 500).

(3) Riguardano: la normativa sulla finanza locale (miliardi 15.443); la cennata proroga della fiscalizzazione (miliardi 6.300); la riforma delle pensioni INPS (miliardi 1.783); l'occupazione giovanile (miliardi 500); il Fondo nazionale trasporti (miliardi 400); il sostegno alle esportazioni (miliardi 4) ed il contenimento al 16 per cento dei prelievi delle regioni dalla Tesoreria (— miliardi 500).

(4) Ipotesi di utilizzo del Fondo investimenti e occupazione.

Tenuto conto che il fabbisogno aggiuntivo degli enti esterni al settore statale per il 1982 può stimarsi in circa 2.000 miliardi — al netto dell'apporto di 1.000 miliardi dal bilancio statale all'ENEL ad aumento del relativo fondo di dotazione —, si perviene a stimare in 50.000 miliardi il fabbisogno complessivo del settore pubblico allargato per il 1982.

Premesso quanto sopra in ordine alla complessiva portata della legge finanziaria, qui di seguito si illustrano i particolari interventi che vengono proposti con il presente disegno di legge.

12. — Dei primi tre articoli, quelli che concretizzano il cosiddetto contenuto necessario della legge finanziaria, si è già detto in precedenza.

13. — Il secondo gruppo di articoli attiene alle disposizioni in materia di finanza regionale e locale (articoli da 4 a 17).

Per quanto concerne i Comuni e le Province le norme proposte — di esclusivo contenuto finanziario — sono coerenti con l'impostazione di assicurare a tali enti un trasferimento statale prequantificato onde consentire ad essi di disporre autonomamente di tutti i mezzi di entrata per fronteggiare le spese che, nella loro autonomia, riterranno di dover sostenere.

L'intervento dello Stato nei confronti degli enti locali viene congelato nell'importo complessivo di lire 15.780 miliardi autorizzato per il 1981 dall'articolo 45 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge 23 aprile 1981, n. 153; tale importo viene ripartito tra i Comuni e le Province in relazione a quanto ad essi attribuito per il 1981, eccezion fatta per alcune erogazioni concernenti fattispecie che non avranno più modo di realizzarsi nell'esercizio 1982.

Per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario — in considerazione che viene a scadere la legge 10 maggio 1976, n. 356, e in attesa che vengano formalizzate ulteriori proposte per una revisione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni — viene prevista, per l'anno 1982, una modifica alla legge 16 maggio 1970, n. 281, in modo da assicurare alle Regioni stesse un complesso di risorse finanziarie pari a quelle attribuite per il 1981 aumentate del 16 per cento; contemporaneamente si prevede l'unificazione in un unico fondo di tutte le disponibilità relative agli interventi concernenti i consultori familiari, i tossicodipendenti, la maternità e l'infanzia.

La erogazione alle Regioni delle quote del fondo comune verrà disposta subordinatamente alla integrale utilizzazione delle disponibilità depositate nei conti correnti aperti presso la Tesoreria dello Stato; inoltre, al fine di contribuire al contenimento in termini di cassa del disavanzo, viene stabilito che i prelevamenti dai conti correnti di Tesoreria possono essere eseguiti dalle Regioni entro un limite massimo corrispondente al volume dei prelievi effettuati nel 1981 aumentati del 16 per cento.

Al fine di venire incontro a particolari situazioni che potrebbero verificarsi in alcune Regioni, il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, potrà disporre deroghe al predetto limite di prelievo dei conti correnti di Tesoreria.

Per quanto concerne il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo viene confermato lo stanziamento attribuito alle Regioni per l'anno 1981.

L'adozione di una norma particolare si è resa necessaria per quantificare in via provvisoria il Fondo nazionale per i trasporti, da destinare al finanziamento delle aziende di trasporto in attuazione dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151; l'ammontare definitivo del Fondo potrà essere stabilito solo successivamente alla rilevazione degli interventi effettuati nel 1981 nel settore dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

Con apposita norma viene proposta l'acquisizione al bilancio dello Stato dell'intero gettito dell'ILOR e confermata l'attribuzione alla Regione siciliana della quota di sua spettanza.

Con apposite norme, in coerenza con le linee di contenimento del disavanzo, vengono congelate agli importi del 1981 le erogazioni statali spettanti alle Regioni, alle Aziende di soggiorno e turismo e alle Camere di commercio in sostituzione dei tributi soppressi con la riforma tributaria.

Il congelamento delle somme sostitutive dei tributi soppressi comporta, comunque, la erogazione alle Regioni a statuto speciale di importi superiori a quelli attribuiti nel 1981, atteso che il congelamento delle somme non considera le riduzioni disposte nel 1981 con l'apposito decreto-legge presentato per la conversione. È da considerare, inoltre, che le predette Regioni partecipano, in quote fisse o variabili, al gettito di taluni tributi erariali e quindi acquisiscono incrementi di entrate in relazione alla lievitazione dei tributi stessi.

Per le Camere di commercio vengono previste alcune disposizioni atte a consentire un incremento delle loro entrate relative ai diritti fissi e alle tasse camerale.

14. — Il sistema previdenziale ha assunto rilievo sempre maggiore oltre che in campo sociale anche in quello economico per le implicazioni notevoli che induce nell'ambito della finanza pubblica in senso lato, considerato che la incidenza della spesa previdenziale ha raggiunto livelli superiori al 12 per cento del prodotto interno lordo.

Sorge pertanto l'esigenza che, nel salvaguardare gli attuali livelli delle prestazioni previdenziali, si introducano meccanismi diretti a frenare l'andamento negativo emergente nei conti della maggior parte delle gestioni del settore mediante misure coordinate con una politica generale antinflattiva.

In proposito è necessario ricordare che provvedimenti legislativi di diversa natura hanno introdotto nel campo previdenziale, per gli anni 1979, 1980 e 1981, disposizioni intese ad impedire l'aggravarsi degli squilibri finanziari delle gestioni, in attesa della riforma generale delle pensioni, e ad anticipare, con efficacia temporale limitata, miglioramenti pensionistici nella prospettiva della riforma stessa.

Con riferimento alle suindicate esigenze si è provveduto a confermare, con l'articolo 18, talune disposizioni a suo tempo introdotte con la legge 21 dicembre 1978, n. 843, dirette:

— ad escludere, in sede di perequazione automatica delle pensioni, le quote aggiuntive in cifra fissa corrisposte a decorrere dal 1976 in poi;

— a confermare il contributo di risanamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali nonché il contributo di adeguamento dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti nella misura vigente per l'anno 1981, perequando, ai sensi dell'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per le aziende agricole situate nei Comuni non montani;

— a consentire la cumulabilità delle pensioni di importo pari od inferiore al trattamento minimo con i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori agricoli, ai quali le prestazioni in questione sono erogate nell'anno successivo a quello in cui maturano.

Inoltre si è stabilita la nuova misura del contributo di adeguamento dovuto da artigiani ed esercenti attività commerciali, in conformità del piano di risanamento delle rispettive gestioni.

Con l'articolo 19 si è provveduto a confermare, in attesa dell'approvazione della riforma pensionistica, i miglioramenti previdenziali contemplati dal terzo e quarto comma dell'articolo 14-*quater* e dall'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché la loro perequazione.

Peraltro, l'esigenza di contenere il disavanzo pubblico in senso lato impone oltre che la conferma, per l'anno 1982, delle disposizioni essenziali al mantenimento dei livelli di finanziamento delle gestioni previdenziali anche il congelamento del disavanzo finanziario dell'INPS, il che implica la copertura dei maggiori oneri che l'Istituto sosterrà in tale anno, anche per effetto dell'introduzione del nuovo sistema di cadenza quadrimestrale della perequazione delle pensioni.

Considerato che la predetta conferma dei miglioramenti pensionistici *ex* legge 33/80 comporta, unitamente ai benefici di cui agli articoli 22 e 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, un onere di circa 5.385 miliardi di lire, la copertura è assicurata:

— per 1.000 miliardi di lire con maggiori apporti della produzione adeguando in particolare i contributi a carico dei lavoratori autonomi;

— per 2.893 miliardi di lire con apporti finanziari dello Stato;

— per 1.492 miliardi di lire da economie o maggiori entrate da reperire nell'ambito della struttura previdenziale secondo quanto previsto dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dagli articoli 20, 21 e 22 della presente legge e con misure di carattere amministrativo.

In particolare, con l'articolo 20, ferma restando l'attuale età pensionabile, per le donne a 55 anni e per gli uomini a 60 anni, si

introduce per coloro che non hanno raggiunto l'età assicurativa massima (40 anni) la facoltà di proseguire nel lavoro fino al 65° anno di età, con la conseguente impossibilità dell'azienda di procedere al licenziamento, ai sensi della legge n. 604 del 1966.

Con l'articolo 21 si provvede a confermare le prestazioni previste per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata, limitatamente alla misura spettante ai soggetti iscritti per 51 giornate.

Inoltre, in materia di calcolo dei contributi delle prestazioni agricole, si introduce il criterio della retribuzione effettiva, abbandonando il sistema delle retribuzioni medie giornaliere per i lavoratori a tempo indeterminato.

Con l'articolo 22 si estende alla prestazione erogata dalla cassa integrazione guadagni la disciplina che non consente il cumulo della retribuzione con la pensione per la parte eccedente il trattamento minimo.

Inoltre, con l'articolo 23 è stata procrastinata, per l'anno 1982, in attesa della riforma della previdenza marinara di cui sono state tracciate le linee direttive, la disciplina transitoria di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge n. 33 del 1980 e dall'articolo 21 della legge n. 155 del 1981, per la determinazione dei contributi dovuti dalle aziende della pesca.

Con l'articolo 24 si è poi provveduto a realizzare un coordinamento tra la legislazione previdenziale e quella assistenziale in favore degli invalidi civili parziali allo scopo di rimediare a talune vistose distorsioni, come quella, ad esempio, che consente al titolare di pensione d'invalidità di lucrare anche la prestazione assistenziale d'invalido facendo valere la stessa infermità che ha dato luogo all'anticipato pensionamento, ovvero quella che permette al cittadino ultrasessantacinquenne, non in possesso dei requisiti di reddito per ottenere la pensione sociale, di aggirare tale ostacolo attraverso il conseguimento della qualifica di invalido civile parziale pervenendo, grazie ai più elevati limiti di reddito previsti per la prestazione in fa-

vore degli invalidi, al godimento della stessa, atteso che, col compimento del 65° anno di età, l'assegno mensile dell'invalido si trasforma proprio in pensione sociale.

La disposizione contenuta nell'articolo 25 rientra tra le misure intese a salvaguardare il rispetto del limite massimo posto al disavanzo finanziario statale per l'anno 1982.

Infatti, in base alle disposizioni dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, l'INPS può ricorrere alle anticipazioni di Tesoreria per assicurare il pagamento delle pensioni nell'area postale. Peraltro, tale ricorso, nel corso del tempo, ha dato luogo ad un considerevole indebitamento dell'INPS nei confronti della Tesoreria. Si è ritenuto, pertanto, di dover limitare tale ricorso ponendo, per il 1982, un tetto di lire 5.500 miliardi, che dovrebbe essere sufficiente a soddisfare le esigenze dell'Istituto.

Tuttavia è stato previsto per il Consiglio di amministrazione dell'INPS — nel caso in cui fosse superato tale tetto — l'obbligo di proporre un piano per riassorbire le eventuali maggiori esigenze.

15. — Il settore della sanità viene pesantemente investito dai provvedimenti di contenimento della spesa pubblica.

Per la prima volta dall'istituzione del Fondo sanitario nazionale, non è questo ad essere determinato in base alle previsioni di spesa nel settore, ma sono i livelli di spesa ad essere determinati in base alle disponibilità finanziarie che la complessiva manovra economica riserva alla sanità.

Peraltro il livello di spesa sanitaria non è agevolmente contraibile nel breve periodo in quanto dipende solo in parte da decisioni degli organi del SSN. Queste possono incidere sulla parte di spesa sanitaria che è legata ai servizi direttamente gestiti e alla produttività delle risorse a disposizione — e in quest'area vi sono sicuramente sacche di diseconomia che vanno eliminate —; tuttavia una parte consistente della spesa sanitaria (farmaci, prestazioni specialistiche, accertamenti diagnostici strumentali, nume-

ro di ricoveri) dipende dalle decisioni « tecniche » che i medici convenzionati assumono nei singoli casi di malattia.

Date queste caratteristiche del settore, è stata messa a punto una manovra di contenimento della spesa sanitaria articolata e multiforme, che opera su tutte le componenti dell'equilibrio finanziario in sanità:

— il versante dell'organizzazione dei servizi e delle economie di gestione, con lo scopo di eliminare le disfunzioni, di contenere gli sprechi e di accrescere la produttività del SSN;

— il versante dei livelli di assistenza e delle linee d'intervento, con lo scopo di sospendere, per la durata dell'attuale strettoia congiunturale, alcuni tipi di prestazioni di marginale rilievo e di rinviare alcune misure d'intervento non direttamente assistenziali;

— il versante della provvista delle risorse, anche a fini perequativi, con lo scopo di accrescere le disponibilità del FSN e di contenere il divario tra l'entità del Fondo stesso e la previsione di spesa;

— il versante degli apporti dei cittadini (compartecipazione alle spese) come estrema misura per il conseguimento del pareggio tra FSN e spese da sostenere.

La manovra predisposta tiene, dunque, conto delle difficoltà di finanziamento pubblico della spesa; opera per contenere la spesa stessa e nello stesso tempo si prefigge di evitare indebitamenti sommersi.

La determinazione del FSN è stata, comunque, effettuata a legislazione e a contratti vigenti, rinviando alle procedure finanziarie e legislative ordinarie la questione degli effetti della stipula del contratto unico del personale del comparto sanitario.

In questo quadro di misure il Governo assegna la priorità a quelle che riguardano il miglioramento organizzativo dei servizi e le economie di gestione, in quanto impegnano direttamente la sua responsabilità e la sua capacità di far fronte ai disagi del momento. A questo scopo il Governo intende esercitare più intensamente il potere di indirizzo e coordinamento che la legge di ri-

forma sanitaria gli attribuisce, intervenendo in materia di modello organizzativo e di organici delle USL; di *standard* di servizio e di prestazioni; di modalità per il controllo della spesa. È in fase di emanazione la normativa sui requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione del personale dei presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio e sui controlli di qualità, in vista anche della revisione programmata delle convenzioni scadute. In questa linea d'intervento si colloca anche l'adozione dei protocolli diagnostici previsti dalle convenzioni. È, altresì, intendimento del Governo utilizzare le procedure di revisione del prontuario farmaceutico, l'adozione dei protocolli terapeutici, previsti anche questi dalle convenzioni, e l'accordo con le industrie per un dimensionamento ottimale delle confezioni dei farmaci, per essenzializzare il consumo dei medicinali e indurre un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei consumi attuali. Sono allo studio misure di altro genere, come l'adozione dei fustellati a lettura ottica, l'uso dei capitolati generali per le grandi forniture ai presidi (farmaci, lastre, gasolio) — da usare salvo condizioni di miglior favore locale —, il ricorso al *leasing* agevolato per la fornitura delle attrezzature e al *factoring* per ottenere, attraverso la garanzia di pagamento dei fornitori, sconti consistenti sui listini, accordi generali con l'ANIA per le procedure di composizione delle azioni di rivalsa e il recupero dei crediti del SSN verso le imprese assicuratrici per responsabilità civile in caso di incidenti e infortuni, che il Governo ritiene possano concorrere ad accrescere la produttività sul versante dell'offerta.

Concorrono, infine, a questa strategia le misure introdotte agli articoli 27, ultimo comma, 31, 32 e 33 del presente disegno di legge.

La norma di cui all'articolo 27 consente alle regioni ampi poteri di riorganizzazione, specie nel campo ospedaliero che, come è risaputo, assorbe quasi il 60 per cento del Fondo sanitario nazionale.

Con l'articolo 31 vengono attribuiti alle regioni più penetranti poteri di controllo, anche ispettivo e sostitutivo, sulle USL e

sugli enti locali quale presupposto per una gestione economicamente corretta e garanzia del Fondo sanitario, diretta ad evitare la formazione di disavanzi in sede locale.

Con gli articoli 32 e 33 si accrescono tali garanzie, modificando la composizione del Comitato regionale di controllo sugli atti delle USL, istituendo il collegio dei revisori come organo ordinario delle USL ed inserendo un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante regionale sia nel citato collegio dei revisori, sia nei comitati regionali di controllo.

Per quanto concerne i livelli di assistenza, non è purtroppo possibile evitare di toccarli. La scelta del Governo è stata comunque quella di fare salve le principali forme di assistenza, limitandosi a sospendere per l'anno 1982, in attesa anche dell'approvazione del Piano sanitario nazionale, l'erogazione dell'assistenza integrativa di cui all'articolo 5 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e le visite occasionali previste dalle convenzioni con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta. Si tratta, come si vede, di misure che colpiscono aspetti di minor rilievo della tutela sanitaria, di cui sarà in ogni caso necessario valutare gli effetti di ricaduta su altri connessi settori economici (turistico-alberghiero e terziario in genere per le cure termali, ad esempio).

Come effetto secondario, la sospensione della concessione a carico del Servizio sanitario nazionale delle cure termali dovrebbe provocare una riduzione dei casi di congedo straordinario pagato previsto per l'effettuazione di tale tipo di cure, con riflessi positivi indiretti in tutti i comparti nei quali vige tale agevolazione, in attesa anche che sia possibile rimuovere, per legge o contrattualmente, agevolazioni pur di valenza sociale ma assolutamente incompatibili con la gravità dell'attuale situazione economica.

Restano in vigore, comunque, i trattamenti particolari in favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio e degli altri invalidi del lavoro, semprechè siano concorrenti le condizioni di reddito minimo previste dall'articolo 29.

Sul versante delle entrate, che sarà assoggettato ad una scrupolosa verifica ai sensi dell'articolo 69 della legge n. 833 del 1978, la manovra governativa — come primo passo verso l'attuazione di una migliore perequazione contributiva da conseguire in misura completa, con la fiscalizzazione degli oneri sociali, già messa allo studio ai sensi dell'articolo 76 della legge n. 833 del 1978 — contempla l'aumento dei contributi a carico dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e delle categorie minori previste dall'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, nelle seguenti misure:

artigiani e commercianti: da lire 100 mila a lire 200.000 annue e dal 2 per cento al 3 per cento il contributo aggiuntivo aziendale;

liberi professionisti e categorie minori: da lire 125.000 a lire 200.000 annue e dal 2 per cento al 3 per cento la maggiorazione contributiva;

coltivatori diretti: da lire 88.630 a lire 150.000 annue senza apprezzabili ulteriori maggiorazioni.

Il Governo ha ritenuto di non dover incidere sui contributi del personale dipendente per non aggravare il costo del lavoro e per motivi di equità, atteso che il settore dei lavoratori dipendenti, con 12 milioni di unità, produce un gettito contributivo di 12.000 miliardi circa, mentre il settore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, con 5 milioni di unità, ha fornito finora un gettito di 900 miliardi circa.

Al maggior prelievo si accompagneranno anche misure penetranti per contrastare l'evasione contributiva, rilevante nel settore e che aggrava le difficoltà di cassa dell'INPS e della Tesoreria centrale.

Per effetto dell'aumento dei contributi la disponibilità del Fondo sanitario nazionale si accrescerà per il 1982 di lire 675 miliardi.

Pur con le misure sin qui elencate, il divario tra il Fondo sanitario nazionale e la minore spesa rispetto a quella a sviluppo ordinario in assenza di interventi potrebbe non risultare totalmente coperto dai risparmi derivanti dai miglioramenti organizzativi

in fieri e dalle più rigorose regole di controllo introdotte, misure delle quali è difficile al momento fornire un'esatta quantificazione.

Si rende, pertanto, necessario prevedere, come ultima misura, l'incremento della partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, sotto forma di maggiorazione del *ticket* sui farmaci, e l'introduzione di una compartecipazione alla spesa per visite mediche, nelle misure indicate all'articolo 27, da valere a carattere nazionale, nonchè la possibilità per le regioni di imporre ulteriori compartecipazioni sulle prestazioni specialistiche e sui ricoveri con le modalità e sino alla misura stabilita, per ciascuna regione, dal CIPE, secondo le indicazioni contenute nell'articolo stesso.

L'istituzione di una compartecipazione alla spesa per visite mediche, di lire 2.000 per le visite ambulatoriali e di lire 4.000 per quelle domiciliari, si prefigge lo scopo di scoraggiare il tipo di prestazione che genera le maggiori spese indotte (farmaci, visite specialistiche, accertamenti diagnostici strumentali, ricoveri). Tale misura, unita all'adozione dei protocolli diagnostici e terapeutici previsti dalle convenzioni, nonchè all'impegno solidale di tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale, si prevede che possa e debba determinare un'ulteriore riduzione del consumo dei farmaci (5 per cento) e delle prestazioni specialistiche (10 per cento), per complessivi 410 miliardi. La possibilità degli ulteriori *ticket* regionali serve ad assicurare, in ogni caso, il pareggio di bilancio entro i limiti fissati dal CIPE, stimolando tuttavia l'impegno delle Regioni a cercare di conseguire tale obiettivo prioritariamente con le altre misure di tipo organizzatorio, onde evitare di gravare economicamente sulla cittadinanza. Tra queste misure, priorità assoluta va assegnata a: la revisione degli elenchi degli assistiti, ad evitare indebite corresponsioni di quote capitarie relative a persone decedute o trasferite; lo stralcio delle spese di tipo assistenziale di personale, indebitamente poste a

carico del Fondo sanitario nazionale in assenza della riforma dell'assistenza e dell'approvazione del Piano sanitario nazionale (dove sono fissati i criteri e i limiti d'intervento nelle materie a confine tra il sanitario e il sociale); la revoca della facoltà di prescrivere farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale da parte di medici non legati da alcun rapporto di dipendenza o di convenzione con il Servizio stesso; la riorganizzazione dei servizi ospedalieri che non raggiungono tassi di utilizzazione minimi, mediante la creazione di « aree mediche e chirurgiche », la concentrazione di divisioni con valenza multizonale e la trasformazione delle altre in servizi ambulatoriali.

L'esigenza di non gravare sui cittadini, riferita ai ceti con redditi inferiori, ha indotto il Governo a prevedere all'articolo 29 un'esenzione generalizzata e uniforme, da valere per tutti i tipi di compartecipazione alla spesa, nazionali o regionali, in favore dei cittadini che singolarmente, o come nucleo familiare complessivo, abbiano redditi non superiori a 3.600.000 lire annue o a 5.280.000 se lavoratori dipendenti. Questa norma persegue non solo lo scopo sociale di assicurare la gratuità dell'assistenza sanitaria ai meno abbienti, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, ma anche di uniformare le condizioni di esenzione previste da qualsiasi altra disposizione vigente, ivi incluse le leggi regionali o i precedenti decreti-legge sui *ticket*.

Comunque, gli effetti indotti dal *ticket* moderatore sulle visite e l'andamento della spesa saranno tenuti sotto particolare osservazione per i primi mesi dell'anno 1982; qualora gli effetti previsti non dovessero conseguirsi, oltre ad intervenire sulle cause del fenomeno, il Governo adotterà le necessarie misure sul versante della provvista dei mezzi per rispettare in ogni caso l'obiettivo complessivo del pareggio finanziario nel settore della sanità.

Per effetto di tutte le misure sopra illustrate, la previsione di spesa per il 1982 viene ad essere così configurata:

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Previsione di spesa, a sviluppo normale, in assenza di interventi, con inflazione al tasso concordato del 16 per cento e con- seguenti 42 punti di scala mobile	(in miliardi di lire)	L. 26.150
Provvedimenti quantificabili sul versante dell'offerta:		
— revisione prontuario, adozione protocolli terapeutici e altre misure nel settore del farmaco (10 per cento spesa 1981)		L. 275
Sospensione di alcuni livelli di prestazione e differimento di linee di intervento:		
— sospensione assistenza integrativa	»	475
— sospensione visite occasionali	»	80
— rinvio spese a destinazione vincolata (esclusa la forma- zione del personale)	»	400
— rinvio altre ipotesi di intervento a livello di unificazione servizi	»	520
		<hr/>
Totale misure sul versante dell'offerta	»	1.750
		<hr/>
Minore spesa sanitaria da finanziare		L. 24.400
Compartecipazione alla spesa, di portata nazionale:		
— maggiorazione ulteriore del <i>ticket</i> farmaceutico	L.	150
— compartecipazione alle visite mediche	»	1.000
Effetti indotti dalla compartecipazione alle visite mediche:		
— contenimento prescrizioni farmaceutiche (5 per cento)	»	135
— contenimento prestazioni specialistiche (10 per cento)	»	275
		<hr/>
Totale misure contenimento effetti indotti	»	1.560
		<hr/>
Residua spesa sanitaria da finanziare con il Fondo sanitario nazionale		L. 22.840
Fondo sanitario nazionale 1982 (stanziamento iniziale)	L.	21.400
Perequazione contributiva	»	675
		<hr/>
Totale Fondo sanitario nazionale		L. 22.075
		<hr/>
Disavanzo residuo da coprire a cura delle Regioni con misure di risparmio o con <i>ticket</i> regionali sulle prestazioni specialisti- che e sui ricoveri (3 per cento del Fondo sanitario nazionale)		<u>L. 765</u>

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I disavanzi ulteriori saranno da coprire a carico dei fondi comuni regionali.

L'impostazione finanziaria sopra illustrata sarà dal Governo trasferita nel Piano sanitario nazionale per conservare a questo un carattere budgettario credibile e realistico, coerentemente legato alle indicazioni di bilancio.

Le misure congiunturali e strutturali che compongono la manovra finanziaria per il 1982 saranno accompagnate da una gestione « psicologica » di questa stagione di sacrifici, basata su una corretta e ampia informazione ai cittadini circa la portata e gli scopi delle misure adottate, nonché dalla riaffermazione, sostenuta da fatti significativi e politicamente rilevanti, che i principi fondamentali della legge n. 833 del 1978 restano validi e che il processo di riforma non si arresta ma si assesta alle mutate e oggettive condizioni economiche del Paese.

16. — In materia di particolari interventi il presente disegno di legge contempla misure nei seguenti settori.

a) *Occupazione giovanile* (art. 35)

La legge 3 febbraio 1981, n. 21, prevede l'autorizzazione di spesa di lire 300 miliardi annui per ciascuno degli anni 1981-1983, per far fronte agli oneri connessi alla proroga, fino all'espletamento degli esami di idoneità per l'immissione dei giovani nelle apposite graduatorie, dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, sia statali che regionali, ai sensi della legge n. 285 del 1977.

Tale autorizzazione di spesa, stimata nel corso dell'anno 1980 in via presuntiva, si è poi rivelata inadeguata in relazione all'accertamento delle effettive esigenze delle predette amministrazioni interessate.

Tali esigenze sono in connessione non solo ai maggiori oneri derivanti dal nuovo contratto di lavoro dei pubblici dipendenti, nonché ai presunti scatti di anzianità che ancora si verificheranno nel corso del regime di proroga dei contratti occupazionali dei giovani interessati, ma soprattutto al fatto che non sono ancora pervenuti a conclusione i predetti esami di idoneità per l'immissione dei giovani stessi nelle gradua-

torie da predisporre dalle amministrazioni di appartenenza.

Per consentire, quindi, la regolare erogazione delle retribuzioni ai giovani occupati, si rende necessario assicurare l'integrazione dei mezzi finanziari da ultimo destinati per lo scopo con la detta legge n. 21. Integrazione che, tenuto conto delle rilevanti esigenze specie nel settore agricolo regionale, si valutano in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983, quale periodo residuale di validità della stessa legge n. 21.

b) *Sostegno alle esportazioni*

Con l'articolo 36 si provvede all'assegnazione al fondo per contributi agli interessi costituito presso il Mediocredito centrale con legge 28 maggio 1973, n. 295, della somma di lire 2.590 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1983-1988; le quote per gli anni 1983 e 1984 vengono determinate, rispettivamente, in lire 200 miliardi e in lire 380 miliardi.

Tale assegnazione si rende necessaria per consentire all'Istituto di far fronte a nuove richieste di agevolazione su finanziamenti che, in base alle previsioni e tenuto conto del *plafond* assicurativo, risulterebbero pari a circa 8.235 miliardi.

La proposta ripartizione di spesa per gli anni 1983 e 1984 tiene conto della durata media delle operazioni e dei tempi tecnici previsti per le erogazioni del contributo. Per gli anni successivi al 1984 la quota da iscrivere in bilancio sarà determinata con legge finanziaria.

La norma di cui all'articolo 37 del disegno di legge finanziaria 1982 determina in lire 4 miliardi l'onere conseguente all'attuazione del dettato del penultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, quale risulta sostituito dalla legge di conversione del 29 luglio 1981, n. 394.

Tale norma demanda infatti esplicitamente alla legge finanziaria la quantificazione dei fondi da iscrivere annualmente, a decorrere dall'anno finanziario 1982, nello stato di previsione del Ministero del com-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mercio con l'estero, per la concessione di contributi finanziari annuali ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari, nonché a quelli costituiti tra imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera nel settore.

c) *Ricostruzione e rinascita dei territori colpiti dal terremoto del 1976 nel Friuli-Venezia Giulia* (art. 38)

Com'è noto, con il 1981 verrà ad esaurimento la validità finanziaria della legge organica vigente per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia (legge 8 agosto 1977, n. 546), che prevede tra l'altro una contribuzione speciale quinquennale a favore di quella Regione per il finanziamento degli interventi di competenza.

A conclusione, quindi, di tale primo periodo di programmazione degli interventi, si pone l'esigenza di una verifica dello stato dell'opera di ricostruzione e rinascita di quelle zone, al fine di pervenire ad una consapevole rinnovazione delle misure speciali a favore delle popolazioni colpite.

Nell'attesa, onde evitare soluzioni di continuità nello svolgimento della predetta opera da parte della regione interessata, impegnata sui vari piani della ricostruzione edilizia e delle opere pubbliche, nonché dello sviluppo economico dei settori agricolo, industriale, commerciale e dei servizi, si ravvisa l'esigenza di consentire alla regione stessa di proseguire nell'azione intrapresa. A tal fine, si autorizza quell'ente ad assumere impegni, fino alla concorrenza della somma di lire 350 miliardi a valere sui mezzi finanziari che saranno disposti con la nuova legge di rifinanziamento, come auspicato non solo dalla regione medesima, ma anche per stessa istanza parlamentare.

17. — Nell'ambito delle disposizioni diverse sono state dettate norme volte soprattutto a razionalizzare alcuni meccanismi finanziari per un migliore governo dei flussi di cassa.

L'articolo 39 ha lo scopo di consentire una preventiva verifica delle presumibili esi-

genze trimestrali di cassa di ciascuna amministrazione ed azienda autonoma, al fine di poter prefigurare i profili trimestrali dell'indebitamento necessario per farvi fronte.

Con l'articolo 40 si dispone che tutti i conti correnti liberi o vincolati, aperti presso la Tesoreria centrale, ad eccezione di quelli della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, siano considerati infruttiferi, pur in deroga alle relative norme autorizzatrici; ciò all'evidente fine di contenere il conseguente carico di interessi gravanti sull'erario.

Relativamente all'articolo 41, si rammenta che la disposizione di cui all'articolo 36, secondo comma, della legge di contabilità generale dello Stato, modificato dall'articolo 4, secondo comma, della legge n. 407 del 1977, ed integrato dall'articolo 33, ottavo comma, della legge n. 468 del 1978, stabilisce che i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello a cui si riferiscono.

La norma proposta modifica le vigenti disposizioni limitando la conservazione dei residui delle spese in conto capitale al terzo esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio dello stanziamento relativo, ed è finalizzata sia all'eliminazione dal conto dei residui di somme i cui programmi realizzativi non trovano più concreta attuazione, sia al contenimento della massa spendibile degli esercizi successivi — cui, come noto, partecipano anche i resti di stanziamento — sulla cui base vengono quantificate le previsioni di cassa.

Con l'articolo 42 si dispone la sospensione, per l'anno 1982, della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge n. 468 del 1978 che, com'è noto, consente alle amministrazioni interessate di assumere impegni sull'intera autorizzazione recata da leggi pluriennali di spesa; ciò allo scopo di contenere l'insorgere di obbligazioni giuridiche non esattamente quantificabili nella loro cadenza temporale, a fronte delle

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quali risulterebbe poi difficile contenere la correlativa esigenza di pagamento.

Nell'attesa dell'emanazione dell'apposito provvedimento legislativo per il riordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'articolo 43 tende sostanzialmente a conferire specifica connotazione contabile ai flussi finanziari destinati a tale organo, mediante l'istituzione, nell'ambito del bilancio dello Stato, di un apposito stato di previsione cui fare affluire i mezzi finanziari destinati sia alla Presidenza, sia agli organi dalla stessa dipendenti.

Nell'ambito, poi, delle misure dirette al sostegno del risparmio postale, con l'articolo 44 è stata prevista l'estensione alle altre forme di risparmio postale — risparmio a libretto — l'esenzione da ogni imposta, come previsto sin dall'origine per i buoni postali fruttiferi.

L'esenzione fiscale di tali buoni venne giustificata a suo tempo dalla considerazione che gli stessi, sostanzialmente, avevano la stessa funzione di titoli del debito pubblico; analoga considerazione pertanto deve es-

sere fatta, dato l'utilizzo che ne viene fatto da parte della Cassa depositi e prestiti e dello stesso Tesoro, anche per il risparmio raccolto con la formula dei libretti.

La creazione degli speciali libretti di previdenza ultimamente istituita rafforza l'opportunità di usare il medesimo trattamento per tutti i risparmiatori postali, anche nella considerazione della osmosi esistente tra le due forme di risparmio.

Con l'articolo 45 viene soppressa la facoltà prevista in favore del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di autorizzare le direzioni provinciali dell'amministrazione stessa ad utilizzare fondi della « cassa vaglia » per sopperire a temporanee deficienze di bilancio.

Infine, l'articolo 46 è diretto ad assicurare, mediante apposite somministrazioni del Tesoro al bilancio dell'ANAS per il triennio 1982-1984, i necessari mezzi finanziari all'azienda, in considerazione delle obiettive difficoltà dalla stessa incontrate nella stipula dei mutui a suo tempo autorizzati in favore dell'azienda medesima.

RIMODULAZIONI DELLA LEGISLAZIONE DI SPESA PLURIENNALE
PROPOSTE CON IL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1982

	Legislazione vigente	Disegno di legge finanziaria	Differenze
	1	2	3=2-1
(in milioni di lire)			
Legge n. 260 del 1968. — Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti	40.000	10.000	— 30.000
Legge n. 412 del 1975. — Edilizia scolastica	45.000	28.000	— 17.000
Legge n. 75 del 1976. — Tutela carattere artistico e monumentale di Siena	400	—	— 400
Legge n. 203 del 1976. — Lavaggio petroliere	12.000	4.000	— 8.000
Legge n. 546 del 1977. — Ricostruzione zone terremotate del Friuli	647.533	447.533	— 200.000
Leggi nn. 984 del 1977 e 457 del 1978. — Interventi settore zootecnia, produzione ortofrutticola, forestazione e irrigazione	1.070.000	770.000	— 300.000
Leggi nn. 234 del 1978 e 63 del 1980. — Credito navale	10.000	—	— 10.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Legislazione vigente	Disegno di legge finanziaria	Differenze
	1	2	3=2-1
	<i>(in milioni di lire)</i>		
Legge n. 457 del 1978 e decreto-legge n. 629 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 25 del 1980. — Edilizia residenziale	300.000	—	— 300.000
Legge n. 497 del 1978. — Costruzione alloggi personale militare	30.000	70.000	+ 40.000
Legge n. 863 del 1978. — Rilevamento dati meteorologici via satellite	1.000	—	— 1.000
Legge n. 60 del 1980. — Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli	18.000	14.000	— 4.000
Legge n. 116 del 1980. — Ulteriori interventi per la ricostruzione ed il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 . .	58.000	28.000	— 30.000
Legge n. 146 del 1980. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:			
Articolo 29. — Disposizioni per il Mezzogiorno; ANAS e fondo per i programmi regionali di sviluppo	400.000	350.000	— 50.000
Legge n. 784 del 1980. — Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e potenziamento industria chimica e la metanizzazione	215.000	65.000	— 150.000
Decreto-legge n. 24 del 1981, convertito con modificazioni nella legge n. 140 del 1981. — Misure eccezionali per l'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata . .	10.000	15.000	+ 5.000
Legge n. 64 del 1981. — Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 . .	57.600	77.600	+ 20.000
Legge n. 119 del 1981. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:			
Articolo 10. — Cassa per il Mezzogiorno . .	237.000	137.000	— 100.000
Articolo 20. — Edilizia penitenziaria . . .	350.000	200.000	— 150.000
	3.501.533	2.216.133	—1.285.400

DISEGNO DI LEGGE**DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO****Art. 1.**

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1982 resta determinato, in termini di competenza, in lire 63.182.630.525.000 e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 26.333.804.639.000.

Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 89.516.435.164.000 per l'anno finanziario 1982.

Art. 2.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3.

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1982, restano determinati in lire 3.217.673.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti, e in lire 9.701.717.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui agli elenchi n. 6 e n. 7 allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

La dotazione dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale di cui al prece-

dente primo comma è incrementata, rispettivamente, dell'ulteriore somma di lire 7.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 6 con la denominazione di « Interventi in materia di sgravi contributivi » e di lire 6.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 7 con la denominazione di « Fondo investimenti e occupazione ».

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE E REGIONALE

Art. 4.

Per l'anno 1982 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci provinciali e comunali per un importo complessivo di lire 15.780 miliardi corrispondenti all'onere indicato dall'articolo 45 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153, con riferimento al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali per l'anno finanziario 1981. Tale importo è ripartito tra le Province e i Comuni proporzionalmente alle somme spettanti a ciascun ente per l'anno 1981 a carico del bilancio dello Stato in applicazione del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, con esclusione dei trasferimenti statali previsti dal quarto comma dell'articolo 13, dal secondo comma dell'articolo 15 e dal secondo comma dell'articolo 26-*bis* del predetto decreto-legge.

Il contributo di cui al primo comma è ridotto per un importo corrispondente all'ammontare degli stanziamenti iscritti nei bilanci di previsione degli enti locali ai sensi del primo e del quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e risultanti dalle certificazioni prodotte ai sensi dell'articolo 24 del predetto decreto-legge.

Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente primo comma provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio ed il 20 ottobre 1982; l'importo delle prime due rate

viene corrisposto in misura uguale alle prime due rate attribuite a ciascun ente ai sensi del secondo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

A valere sullo stanziamento del capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 possono essere disposti pagamenti nei confronti dei Comuni e delle Province in conto degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 per le finalità di cui al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, al decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299 e al decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

Si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

Art. 5.

Per l'anno 1982 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, numero 281, è elevata al 49,90 per cento.

Il fondo comune regionale determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto previsto al precedente comma è comprensivo:

a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) delle somme spettanti alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, numero 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642.

Il fondo comune regionale viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e delle disposizioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma.

La riduzione di cui al quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, da effettuare nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, viene operata sulle assegnazioni spettanti ai sensi del precedente comma.

Art. 6.

Le erogazioni alle Regioni a statuto ordinario delle quote loro spettanti sul fondo comune regionale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, verranno effettuate subordinatamente all'integrale utilizzazione da parte delle regioni stesse delle disponibilità esistenti nei conti correnti aperti presso la Tesoreria dello Stato a cui affluiscono le erogazioni stesse.

Per l'anno 1982 i prelevamenti che le regioni possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nell'anno 1981, fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento.

Art. 7.

Le somme spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1982 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1981.

Art. 8.

La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1982, è stabilita in lire 623.868.069.000.

La quota di cui al precedente comma è incrementata degli stanziamenti annuali delle leggi di contenuto particolare per le quali è prevista la confluenza nel fondo regionale di sviluppo. Le finalità di tali leggi dovranno essere salvaguardate nella predisposizione dei programmi regionali di sviluppo.

La riduzione di cui al quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, da effettuare nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano viene operata sulle assegnazioni ad esse spettanti in sede di riparto.

Art. 9.

In attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto è provvisoriamente determinato per l'anno 1982 in lire 2.900 miliardi, di cui:

a) lire 500 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dalle Regioni alle aziende di trasporto;

b) lire 2.000 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dai Comuni e dalle Province alle aziende di trasporto;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) lire 400 miliardi, in relazione all'applicazione agli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) della presumibile percentuale d'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per l'anno 1981.

Gli importi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono finanziati mediante le corrispondenti riduzioni indicate, per le Regioni, agli articoli 5, ultimo comma, e 8, ultimo comma e, per i Comuni e le Province, all'articolo 4, secondo comma, della presente legge.

L'importo di cui alla lettera c) del precedente primo comma è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare, con propri decreti, lo stanziamento del predetto capitolo di spesa, contestualmente ed in misura corrispondente alle riduzioni da apportare in bilancio ai sensi del precedente comma.

Art. 10.

Fino al 31 dicembre 1982 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1982 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 11.

Alle Regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1982, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 12.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica numero 638 è prorogato al 31 dicembre 1982 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo: le relative delegazioni possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per il 1982 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1981 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 13.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dall'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153; ove

tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità di quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 14.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono determinate in misura pari a quelle previste dall'articolo 36 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 15.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.

La predetta somma è così ripartita fra le Camere di commercio: il 15 per cento in quote uguali e l'85 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe, in base alle quali le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, si applicano anche per gli atti rilasciati dagli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 16.

A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte iscritte, al 1° gennaio di ciascun anno, al registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, numero 2011, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: lire 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: lire 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a 1 miliardo: lire 40.000, con aumento di 10.000 lire per ogni miliardo di capitale in più.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini stessi.

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una penale pari al 10 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a 15 giorni.

Art. 17.

I diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

a) atti di società non quotate in borsa, lire 20.000;

b) atti di società con azioni quotate in borsa, lire 150.000.

Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La tassa per il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, prevista dall'articolo 2, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, è elevata a lire 5.000.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per ciascun atto da pubblicare nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata riscuotono un diritto fisso secondo le seguenti misure:

- a) atti costitutivi e statuti . L. 50.000
- b) bilanci L. 40.000
- c) altri atti L. 20.000

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1973, n. 256.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 18.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1982 è calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il coefficiente 3,3; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti mezzadri e coloni è soggetta alla variazione di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 19.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico restano confermati i miglioramenti previsti dall'articolo 14-*quater*, terzo e quarto comma, e 14-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

Art. 20.

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che non abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito e, comunque, non oltre il compimento del 65° anno di età. L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato al datore di lavoro almeno 6 mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

Art. 21.

Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo unico della legge 24 dicembre 1979, n. 669,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è riconosciuto dal 1° gennaio 1982 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli occupati per 51 giornate annue, a condizione che siano iscritti nella lista dei disoccupati di cui all'articolo 9, comma primo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Il diritto di cui al comma precedente cessa improrogabilmente con il conseguimento della pensione di vecchiaia, o di anzianità, ed è sospeso in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente, di emigrazione all'estero o di svolgimento di lavoro subordinato agricolo per almeno 51 giornate nell'anno.

Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge il lavoratore è riammesso al godimento delle prestazioni previste dal primo comma qualora non si verificano le predette condizioni di lavoro.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1982 i contributi di previdenza e di assistenza sociale e le relative prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, verranno stabiliti le modalità ed i termini per la denuncia ed il versamento al Servizio dei contributi agricoli unificati (SCAU) dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, nonchè per l'applicazione delle sanzioni dovute secondo le misure vigenti per il settore agricolo.

Art. 22.

La disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai casi di cumulo della pensione con un trattamento di integrazione salariale.

Art. 23.

In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1982 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite nell'anno 1981 per la predetta categoria, ulteriormente aumentata secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Art. 24.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con le pensioni dirette erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette erogate da altre Casse o Fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti.

A decorrere dalla stessa data, la perequazione del limite di reddito individuale di cui al sesto comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

A decorrere dalla stessa data per l'invalide coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge ed i due redditi cumulati non possono eccedere, ai fini della concessione dell'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, quelli previsti per la pensione sociale di cui all'articolo 26 della

legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, aumentati fino all'assorbimento della parte del reddito individuale eccedente di cui al precedente comma.

Gli adeguamenti dei limiti di reddito successivi all'assorbimento di cui al primo comma avvengono con la stessa disciplina prevista per i limiti di reddito della pensione sociale.

Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.

Art. 25.

Per l'anno 1982, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte dell'INPS non può eccedere la misura di lire 5.500 miliardi.

In presenza di eventuali maggiori esigenze finanziarie, rispetto al limite di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione dell'INPS presenta tempestivamente ai Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale un piano di riassorbimento di dette maggiori esigenze proponendo, se del caso, l'adeguamento dei necessari contributi previdenziali a carico dei lavoratori, che sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Le anticipazioni di tesoreria di cui al presente articolo sono autorizzate senza oneri di interessi.

Art. 26.

Ai maggiori oneri derivanti dalla conferma dei miglioramenti pensionistici previsti con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli articoli 22 e 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, valutati, per l'anno 1982, in lire 5.385 miliardi si provvede: quanto a lire 1.000 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al primo

comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con un contributo capitaro aggiuntivo determinato per il 1982 in lire 171.000, 178.000, 100.000 rispettivamente a carico degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei comuni non montani, fermo restando per questi ultimi quanto previsto alla lettera c) del secondo comma dello stesso articolo 14-*sexies*; quanto a lire 1.783 miliardi mediante la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 773 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 741 miliardi a favore della gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 269 miliardi a favore del fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; quanto a lire 1.100 miliardi con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 841 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 183 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 86 miliardi al fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; e quanto a lire 1.492 miliardi con misure di carattere amministrativo nonché con quelle di cui al decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e ai precedenti articoli 20, 21 e 22 della presente legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 27

A decorrere dal 1° gennaio 1982 è stabilita la partecipazione degli assistiti alla spesa per le visite di medicina generale e pediatrica nella misura di lire 2.000 per le visite ambulatoriali e di lire 4.000 per quelle domiciliari.

Entro il 31 dicembre 1981 e almeno trimestralmente durante l'anno 1982, le Regioni

provvedono, tenuto conto anche delle economie di gestione conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi successivi, alla valutazione della sufficienza della quota del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982 a ciascuna di esse attribuita per assicurare i livelli assistenziali fissati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Il CIPE, ove riconosca l'insufficienza delle quote, con il provvedimento di ripartizione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982 fissa per ciascuna Regione la somma massima che può essere ricavata con il ricorso alla partecipazione degli assistiti alla spesa. Tali somme non possono essere superiori a complessive lire 765 miliardi. Il CIPE può adottare misure correttive in relazione alla diversa distribuzione regionale del reddito, ai fini della determinazione della partecipazione degli assistiti alla spesa.

Le Regioni, al fine di ripianare il disavanzo presunto riconosciuto dal CIPE, provvedono o con economie di gestione ovvero disponendo con legge, secondo l'ordine dalle stesse Regioni stabilito, la partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza specialistica e a quella ospedaliera.

La partecipazione alla spesa per l'assistenza specialistica non può essere superiore a lire 4.000 per ogni visita e al 20 per cento delle tariffe indicate nelle convenzioni per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio; la partecipazione alla spesa ospedaliera non può essere superiore a lire 6.000 per ogni giornata di degenza.

L'eventuale ulteriore disavanzo che risulti dai rendiconti regolarmente presentati, è ripianato mediante corrispondente riduzione della quota spettante alla Regione interessata a valere sul fondo comune regionale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per quanto concerne le Regioni a statuto speciale, l'eventuale ripiano sarà realizzato a valere sulle quote di entrate erariali a qualsiasi titolo ad esse dovute.

Le somme riscosse per partecipazioni alla spesa sanitaria, previste da leggi nazionali e regionali, che risultino eccedenti rispetto al-

l'importo fissato dal CIPE ai sensi del secondo comma, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Limitatamente all'anno 1982, le Regioni sono autorizzate ad emanare direttive vincolanti alle unità sanitarie locali per il contenimento della spesa sanitaria. A tali fini possono disporre la soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti o non essenziali.

Art. 28.

Le modalità e le procedure di riscossione e di versamento delle quote di partecipazione per l'assistenza medico-generica, pediatrica, specialistica e ospedaliera sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Art. 29.

È esentato dalla partecipazione alle spese sanitarie, prevista da leggi nazionali e regionali, l'assistito che abbia dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a lire 3.600.000, o appartenga a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a lire 3.600.000. L'esenzione non spetta qualora i singoli componenti della famiglia, pur non essendo tenuti alla dichiarazione dei redditi o alla presentazione del certificato sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente, posseggano complessivamente un reddito imponibile superiore alla somma predetta.

Per la determinazione dei limiti massimi di reddito di cui al comma precedente, da ciascun reddito di lavoro dipendente si deduce la somma annua di lire 1.680.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

La unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino attestante il diritto alla esenzione.

A tali fini l'interessato è tenuto a produrre in carta libera all'unità sanitaria locale una autocertificazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, sottoscritta anche dai titolare dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Art. 30.

In attesa dell'approvazione del Piano sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 1982, è sospesa l'erogazione:

a) dell'assistenza sanitaria integrativa, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni della legge 29 febbraio 1980, n. 33, fatte salve le prestazioni in corso alla data del 31 dicembre 1981 fino al termine del ciclo di cura;

b) delle visite occasionali previste dall'articolo 26 dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e dall'articolo 27 dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981.

Sono fatte salve le prestazioni specifiche, ortopediche e protesiche, nonché le prestazioni idrotermali erogate a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio e degli invalidi del lavoro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 29.

Art. 31.

Le Regioni, per il tramite dei propri uffici ed avvalendosi anche di un apposito servizio ispettivo, sanitario e finanziario, da disciplinare con propria legge, sono tenute a verificare almeno trimestralmente l'andamento della gestione dei fondi assegnati a ciascuna unità sanitaria locale.

Qualora le Regioni riscontrino, direttamente o dalla rendicontazione trimestrale, un

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disavanzo di gestione della unità sanitaria locale ed i comuni singoli o associati e le comunità montane non adottino, entro trenta giorni dall'invito della Regione, i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione della unità sanitaria locale stessa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 50 della richiamata legge n. 833 del 1978, le Regioni medesime sono tenute a sostituirsi agli organi degli enti predetti per l'adozione dei provvedimenti stessi.

In attesa della emanazione della legge di cui al primo comma, per le esigenze di controllo le Regioni possono utilizzare, mediante comando, personale delle unità sanitarie locali.

Art. 32.

Il primo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:

« Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 — integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro — nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge.

Gli atti di cui al comma precedente non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi e sono nulli di diritto se la relativa spesa non trova idonea copertura ».

Art. 33.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:

« Organi della unità sanitaria locale sono:

- 1) l'assemblea generale;
- 2) il comitato di gestione e il suo presidente;
- 3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Mi-

nistro del tesoro, con funzioni di presidente, e uno dalla Regione. I componenti di nomina regionale e locale devono possedere il diploma di laurea nelle materie giuridiche, economiche, finanziarie, matematiche, statistiche, attuariali o equipollenti.

La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del Collegio.

Il collegio dei revisori è tenuto a trasmettere ogni tre mesi una relazione sulla gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali alla Regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro ».

Art. 34.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti previsto per l'anno 1982 è maggiorato rispettivamente di lire 100 mila per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, di lire 75 mila per i liberi professionisti e di lire 61.370 per i coltivatori diretti.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le misure del contributo di malattia di cui all'articolo 12, comma terzo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dai titolari di aziende dirette coltivatrici, sono rispettivamente elevati dal 15 per cento al 20 per cento e dal 30 per cento al 35 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali è elevata dal 2 al 3 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevata dal 2 al 3 per cento.

INTERVENTI IN PARTICOLARI SETTORI

Art. 35.

Per provvedere alle esigenze connesse con l'occupazione di giovani nelle amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, i cui contratti sono prorogati fino all'espletamento degli esami di idoneità per l'immissione nelle apposite graduatorie, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1981, n. 21, è incrementata della somma di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

Ai fini dell'accreditamento delle somme spettanti alle regioni, comprese quelle non ancora liquidate per periodi pregressi, la rendicontazione semestrale che le regioni stesse sono tenute a trasmettere in ottemperanza ai criteri stabiliti dal CIPE, deve essere corredata da apposita certificazione dell'ente di appartenenza dei giovani occupati, dalla quale risulti che dalla rendicontazione medesima sono state escluse le spese afferenti ai giovani già immessi nelle graduatorie speciali o comunque considerati tra il personale dell'ente stesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 36.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.590 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1983-1988; le quote relative agli anni 1983 e 1984 restano determinate, rispettivamente, in lire 200 miliardi ed in lire 380 miliardi.

Art. 37.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 4.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 38.

In attesa dell'adozione di un'apposita legge dello Stato per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, la Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'anno 1982, ai sensi dell'articolo 32 della legge 8 agosto 1977, n. 546, fino a concorrenza della somma di lire 350 miliardi.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 39.

Nell'ambito delle autorizzazioni di cassa disposte col bilancio di previsione dello Stato, ciascuna Amministrazione centrale e Azienda autonoma dello Stato, nei quindici giorni antecedenti l'inizio di ciascun anno, comunica al Ministero del tesoro un preventivo relativo ai pagamenti da effettuare in ciascun trimestre dell'anno stesso separando le somme da erogare per spese di personale e pensioni dalle altre spese.

Nel caso in cui l'andamento dei pagamenti risultante dai preventivi di cui al precedente comma venisse a determinare difficoltà per le complessive esigenze della tesoreria statale, il Ministro del tesoro ne propone una rimodulazione al CIPE che adotta apposita delibera.

Il preventivo dei pagamenti di cui ai precedenti commi si intende automaticamente elevato in corrispondenza delle variazioni al-

le previsioni di pagamento apportate al bilancio in forza di atti amministrativi.

I direttori delle Ragionerie centrali non daranno corso ai titoli di pagamento emessi in eccedenza ai limiti risultanti per ciascun trimestre dai preventivi predetti.

Art. 40.

A partire dal 1° gennaio 1982, i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.

Dalla predetta data, anche le contabilità speciali fruttifere aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato a favore delle Province e dei Comuni sono infruttifere.

Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con il presente articolo.

Art. 41.

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

« I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono ».

I residui provenienti dagli esercizi 1978 e precedenti che al 31 dicembre 1981 non risultino ancora formalmente impegnati, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di conto consuntivo dell'esercizio 1981.

Art. 42.

Per l'anno finanziario 1982 è sospesa la facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 43.

Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in un apposito stato di previsione.

Per l'anno finanziario 1982, sono trasferite nel predetto stato di previsione le spese iscritte in conto competenza nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e n. 37 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, nonché i rispettivi residui passivi risultanti alla chiusura dello stesso anno finanziario 1981.

Nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo concernente la disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il controllo amministrativo-contabile sugli atti della Presidenza stessa continua ad essere esercitato dalla Ragioneria centrale per i Servizi del tesoro.

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì istituita una ulteriore rubrica intestata « Alto Commissario per il coordinamento dei servizi di protezione civile ».

Art. 44.

L'esenzione di cui all'articolo 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a qualsiasi forma di risparmio postale.

Art. 45.

A partire dall'anno 1982 è soppresso l'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

Art. 46.

L'importo complessivo di lire 1.700 miliardi iscritto nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, rispettivamente nell'anno finanziario 1979 per lire 900 miliardi e nell'anno finanziario 1980 per lire 800 miliardi, quale

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

netto ricavo previsto per i mutui autorizzati dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è ridotto, in sede di rendiconto per l'anno 1981, di lire 1.615 miliardi, in relazione alla quota dei mutui non stipulati.

Di pari importo sono complessivamente ridotte le disponibilità in conto residui ed in conto competenza esistenti sul corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda.

Correlativamente, le somministrazioni del Ministero del tesoro in applicazione del primo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano determinate in lire 900 miliardi per l'anno 1982, lire 600 miliardi per l'anno 1983 e lire 515 miliardi per l'anno 1984, così come indicato nell'allegata tabella A.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 1774 del 1962 - Consorzio Porto Genova (Tesoro: cap. 4519)	100	100	100	1.750	2002
Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (Tesoro: cap. 7732)	^(a) 10.000	^(a) 20.000	^(a) 10.000	—	—
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto legge n. 430 del 1971, e legge n. 393 del 1978 - Provvidenze creditizie per favo- rire investimenti nei settori dell'industria, commercio e arti- gianato (Tesoro: cap. 7744)	1.250	970	760	580	1985
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	55.200	1996
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735)	255.000	255.000	255.000	255.000	1985
Legge n. 171 del 1973 - Interventi salvaguardia Venezia (Lavori pubblici: capp. 8643 e 8644)	7.000	—	—	—	—
Legge n. 268 del 1974 e art. 40 della legge n. 146 del 1980 - Piano rinascita Sardegna (Tesoro: cap. 7762)	90.000	100.000	110.000	—	—
Legge n. 684 del 1974 - Credito navale (Marina mercantile: cap. 7541)	^(b) 7.000	7.000	7.000	—	—

(a) Quote relative agli anni 1977 e 1978.

(b) Prima annualità di un nuovo limite di impegno quindicennale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 713 del 1974 - Finanziamento a favore delle piccole e medie industrie, artigianato, commercio, esportazione e cooperazione (Tesoro: cap. 7743)	8.000	8.000	—	—	—
Legge n. 47 del 1975 - Difesa dei boschi dagli incendi (Agricoltura: cap. 8321)	^(a) 200	—	—	—	—
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541)	80.000	80.000	50.000	^(b) 330.000	1989
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia:					
— Trasporti: cap. 7292	^(c) 55.000	—	—	—	—
— Industria: cap. 7541	75.000	50.000	^(d) 57.793	^(d) 60.000	—
Totale	130.000	50.000	57.793	60.000	—
Legge n. 412 del 1975 - Edilizia scolastica:					
— Bilancio: cap. 7081	19.542	—	—	—	—
— Pubblica istruzione: cap. 8807	^(e) 3.000	^(e) 17.000	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 7916, 7918 e 8001	5.458	—	—	—	—
Totale	28.000	17.000	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1979.

(b) Di cui milioni 80.000 relativi all'anno 1980.

(c) Di cui milioni 10.000 relativi all'anno 1981.

(d) Parte delle quote relative agli anni 1976 e 1977.

(e) Parte delle quote relative agli anni 1979 e 1980.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982				1983				1984				1985 e successivi				Anno terminale	
Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio:																		
— Tesoro: cap. 7764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
— Industria: cap. 8042	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Totale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Legge n. 720 del 1975 - Credito navale, costruzioni navali e sostituzione naviglio vetusto (Marina mercantile: cap. 7551)																		
	^(b) 7.500	^(b) 7.500	^(b) 7.500	^(b) 7.500	^(b) 7.500	^(b) 7.500	^(b) 7.500	^(b) 7.500	^(b) 7.500	^(b) 7.500	^(b) 7.500	^(b) 7.500	^(b) 7.500	^(b) 7.500	^(b) 7.500	^(b) 7.500	^(b) 7.500	
Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici: capp. 8636, 8646, 8709 e 8710)																		
	—	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap. 7293)																		
	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Legge n. 124 del 1976 - Bonifica allevamenti (Sanità: capp. 4034, 4040 e 4082)																		
	^(a) 500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:																		
— Tesoro: capp. 7743 e 7774	117.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
— Industria: cap. 7543	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
Totale	141.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	

(a) Quota relativa all'anno 1978.

(b) Quote relative agli anni 1978, 1979 e 1980.

(c) Quota relativa all'anno 1982.

(d) Quote relative agli anni dal 1977 al 1982.

(e) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capp. 7772 e 8905) . . .	2.500.000 ^(a)	1.878.000 ^(b)	1.300.000	2.700.000	1990
Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Marina mercantile: cap. 8051)	4.000 ^(c)	8.000 ^(c)	8.000 ^(c)	—	—
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze comuni regioni Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	230.000	1996
Legge n. 259 del 1976 - Ricerca applicata settore costruzione e propulsione navale (Marina mercantile: cap. 1610)	3.000	3.000	3.000	—	—
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap. 7081)	3.000	3.000	3.000	30.500	1996
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 - Credito agevolato al settore industriale:					
— Tesoro: cap. 7773	173.000	173.000	173.000	1.129.000 ^(d)	1993
— Industria: cap. 7545	93.000	93.000	93.000	579.000 ^(d)	1988
Totale	266.000	266.000	266.000	1.708.000	—

(a) Comprende milioni 1.000.000 relativi all'anno 1980.

(b) Comprende milioni 428.000 relativi all'anno 1980.

(c) Quote relative agli anni 1978, 1979 e 1980.

(d) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 191 del 1977 - Partecipazione BID (Tesoro: cap. 8030)	5.300	—	—	—	—
Legge n. 277 del 1977 - Partecipazioni all'IDA (Tesoro: cap. 8029)	6.500	—	—	—	—
Legge n. 372 del 1977 - Ammodernamento armamenti esercito (Difesa: cap. 4011)	198.485	—	—	—	—
Legge n. 404 del 1977 - Edilizia carceraria (Lavori pubblici: cap. 8404)	60.000	—	—	—	—
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli:					
— Tesoro: capp. 7791, 8786, 8787	395.133 ^(a)	220.000 ^(b)	20.000	250.000	1997
— Lavori pubblici: capp. 7267 e 7723	22.000	—	—	—	—
— Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101	30.400 ^(c)	—	—	—	—
Totale	447.533	220.000	20.000	250.000	—
Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	150.000	150.000	150.000	1.330.000	1994
Leggi nn. 984 del 1977 e 457 del 1978 - Interventi settore zootecnica, produzione ortofrutticola, forestazione e irrigazione (Tesoro: cap. 9004)	770.000	750.000 ^(d)	350.000	1.720.000 ^(e)	1987

(a) Comprende milioni 345.133 relativi agli anni 1978 e 1979.

(b) Comprende milioni 200.000 relativi agli anni 1978 e 1979.

(c) Quota relativa agli anni dal 1977 al 1980.

(d) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1981 e milioni 300.000 relativi all'anno 1982.

(e) Di cui milioni 670.000 relativi all'anno 1979.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 110 del 1978, convertito in legge n. 279 del 1978 - Provvedimenti urgenti per le società ex EGAM (Partecipazioni statali: capp. 7560 e 7561)	174.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978, e legge n. 843 del 1978 (art. 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro: cap. 7775)	239.000	140.000	100.000	45.000	1985
Legge n. 231 del 1978 - Industria cantieristica navale (Marina mercantile: cap. 7543)	20.000	—	—	—	—
Leggi n. 234 del 1978 e n. 63 del 1980 - Credito navale (Marina mercantile: cap. 7541)	—	(a) 10.000	(b) 20.000	—	—
Legge n. 392 del 1978 - Disciplina locazioni immobili urbane (Tesoro: cap. 4611)	55.000	65.000	—	—	—
Legge n. 457 del 1978 e decreto-legge n. 629 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 25 del 1980 - Edilizia residenziale (Tesoro: capitolo 7792)	—	(c) 300.000	—	—	—
Legge n. 497 del 1978 - Costruzione alloggi personale militare (Difesa: cap. 8001)	70.000	60.000	50.000	(d) 30.000	1987

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui milioni 10.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale con decorrenza dal 1984.

(c) Quota parte relativa all'anno 1981.

(d) Milioni 20.000 relativi all'anno 1980 e milioni 10.000 relativi all'anno 1981.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 674 del 1978 - Associazionismo produttori agricoli:					
— Bilancio: cap. 7081	11.000	11.000	11.000	—	—
— Agricoltura: capp. 7263 e 7264	4.000	4.000	4.000	—	—
Totale	15.000	15.000	15.000	—	—
Legge n. 776 del 1978 - Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: capp. 7743 e 8014)					
	80.000	50.000	50.000	—	—
Legge n. 843 del 1978 (legge finanziaria 1979):					
— Art. 34 - Opere idrauliche (Lavori pubblici: cap. 7701)	185.000	—	—	—	—
— Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501)	268.000	150.000	—	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici: — cap. 8405	218.000	—	—	—	—
— cap. 8701)	12.000	—	—	—	—
— Art. 43 — Opere igienico-sanitarie (Lavori pubblici: cap. 8817)	195.000	30.000	—	—	—
Totale	878.000	180.000	—	—	—
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233)					
	—	^(a) 1.000	^(b) 1.100	^(c) 1.200	—

(a) Quota relativa all'anno 1982.

(b) Quota relativa all'anno 1983.

(c) Quota relativa all'anno 1984.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI • DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 299 del 1979 - Aeroporti aperti al traffico aereo civile (Trasporti: cap. 7504)	(a) 20.000	—	—	—	—
Legge n. 650 del 1979 - Tutela delle acque dall'inquinamento (Bilancio: capp. 7083 e 7084)	350.000	—	—	—	—
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: capp. 7591, 7597 e 7598)	14.000	(b) 12.000	—	—	—
Legge n. 81 del 1980, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 8 del 1980 - Aumento del fondo di dotazione del- l'Ente nazionale idrocarburi per l'acquisizione delle società Chi- mica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'Ente nazionale idrocarburi (Partecipazioni statali: cap. 7561)	40.000	—	—	—	—
Legge n. 115 del 1980 - Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi:					
— Lavori pubblici: capp. 7273 e 9062	31.000	—	—	—	—
— Beni culturali: capp. 8009 e 8102	10.000	—	—	—	—
— Tesoro: cap. 8798	75.000	—	—	—	—
Totale	116.000	—	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1981.

(b) Di cui milioni 4.000 relativi all'anno 1982.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 116 del 1980 - Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962:					
— Tesoro: (cap. 8805)	25.000	50.000	^(a) 30.000	—	—
— Lavori pubblici: (cap. 9063)	2.000	2.000	—	—	—
— Beni culturali: (capp. 8010 e 8104)	1.000	1.000	—	—	—
Totale	28.000	53.000	30.000	—	—
Legge n. 122 del 1980 - Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 (Marina mercantile: cap. 7543)					
	^(b) 30.000	—	—	—	—
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):					
— Art. 25 - Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	100.000	—	—	—	—
— Art. 29 - Disposizioni per il Mezzogiorno - ANAS e fondo per i programmi regionali di sviluppo (Tesoro: capp. 7755 e 8790)	350.000	500.000	^(c) 300.000	—	—
— Art. 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro: capp. 7772 e 7793)	500.000	600.000	500.000	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982.

(b) Di cui milioni 10.000 relativi alla quota 1981.

(c) Compresi milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1982.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
	— Art. 33 - Artigiancassa (Tesoro: capp. 7743 e 8014) . . .	100.000	60.000	60.000	120.000
— Art. 34 - Rifiinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	25.000	25.000	25.000	125.000	1989
— Art. 35 - Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 7775) . . .	345.000	250.000	200.000	155.000	1985
Totale	1.420.000	1.435.000	1.085.000	400.000	—
<p>Legge n. 326 del 1980 - Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del Porto di Livorno (Lavori pubblici: cap. 7592)</p>					
	6.000	—	—	—	—
<p>Legge n. 336 del 1980 - Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco:</p>					
— Interno: capp. 3159 e 3160	35.200	35.238	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 8438	19.000	7.950	—	—	—
Totale	54.200	43.188	—	—	—
<p>Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifiinanziamento del Fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)</p>					
	30.000	30.000	30.000	375.000	1997

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 782 del 1980 - Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al Comitato tecnico di cui alla legge n. 675 del 1977:					
— Art. 2:					
— Fondo dotazione credito alla cooperazione (Tesoro: cap. 8019)	15.000	—	—	—	—
— Artigiancassa - Fondo per l'esportazione (Tesoro: cap. 7746)	10.000	—	—	—	—
Totale	25.000	—	—	—	—
Legge n. 784 del 1980 - Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e potenziamento industria chimica e la metanizzazione:					
— Art. 11 - Metanizzazione del Sud (Tesoro: cap. 7802)	65.000	^(a) 150.000	—	—	—
Legge 815 del 1980 - Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap. 7295)	50.000	50.000	—	—	—

(a) Parte della quota di competenza dell'anno 1982.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza:					
— Lavori pubblici: cap. 9419	38.000	18.000	2.700	—	—
— Agricoltura: cap. 7711	2.000	2.000	2.800	—	—
Totale	40.000	20.000	5.500	—	—
Legge n. 846 del 1980 - Ulteriori interventi per il consolidamento del monte San Martino e per la difesa dell'abitato del Comune di Lecco (Lavori pubblici: cap. 9052)					
	8.000	8.000	—	—	—
Legge n. 849 del 1980 - Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese (Agricoltura: cap. 7712)					
	7.000	5.000	—	—	—
Legge n. 864 del 1980 - Finanziamento del terzo censimento generale dell'agricoltura, del dodicesimo censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del sesto censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato (Presidenza: cap. 1188)					
	60.000	—	—	—	—
Legge n. 14 del 1981 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (Agricoltura: cap. 7757)					
	2.000	2.000	2.000	2.000	1985
Legge 21 del 1981 - Proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Tesoro: cap. 6862)					
	300.000	300.000	—	—	—
Legge n. 22 del 1981 - Disciplina delle scorte petrolifere (Industria: cap. 7705)					
	70.000	—	—	—	—

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 23 del 1981 - Conferimenti al capitale ed al fondo di dotazione di Istituti ed Enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche (Tesoro: capp. 8034, 8035, 8036)	123.129	—	—	—	—
Decreto-legge n. 24 del 1981 convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1981 - Misure eccezionali per l'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (Lavoro: capp. 1113 e 8001)	15.000	5.000	—	—	—
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 1026, 1027, 1139 e 7531)	3.600	^(a) 3.600	^(a) 4.000	—	—
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)					
— Art. 5:					
— Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501)	71.600	71.600	—	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici: cap. 8405)	80.000	95.000	—	—	—
— Art. 10 - Cassa per il Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7765)	137.000	100.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982.

(b) Parte della quota di competenza dell'anno 1982.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
— Art. 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa): cap. 4071	300.000	300.000	—	—	—
— Art. 20 - Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici: cap. 8404)	200.000	550.000	(a) 150.000	—	—
— Art. 26 - Aumento fondo dotazione Artigiancassa (Tesoro: cap. 8014)	60.000	—	—	—	—
— Art. 28 - Rifornimento della legge 403/1977 per l'attività agricola nelle Regioni:					
— Agricoltura: cap. 7520	50.000	50.000	—	—	—
— Bilancio: cap. 7081	550.000	650.000	—	—	—
— Art. 33 - Disposizioni di carattere finanziario (Finanze: cap. 1110)	350	—	—	—	—
Totale	1.448.950	1.816.600	150.000	—	—
Legge n. 240 del 1981 - Provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste:					
— Tesoro: capp. 8022 e 8801	8.000	8.000	8.000	4.000	1985
— Commercio estero: capp. 1612	4.000	4.000	4.000	4.000	1985
Totale	12.000	12.000	12.000	8.000	—

(a) Quota di competenza dell'anno 1982.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394/81 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:					
— Tesoro: capp. 7775 e 8184	450.000	650.000	500.000	990.000	1986
— Commercio estero: cap. 1613	20.000	20.000	—	—	—
Totale	470.000	670.000	500.000	990.000	—
Legge n. 309 del 1981 - Conferimento al Fondo di dotazione dell'ENEL e modifiche alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sul- l'istituzione dell'Ente (Tesoro: cap. 8023)					
	1.000.000	650.000	—	—	—
Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determinare con la legge finanziaria 1982:					
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 7006, 8647, 9009, 9051 e 9175)					
	^(a) 74.000	72.000	81.000	115.000	1985
Legge n. 92 del 1981 - Provvedimenti urgenti per la prote- zione del patrimonio archeologico della città di Roma (Beni culturali: cap. 8012)					
	40.000	40.000	50.000	—	—

(a) Di cui milioni 27.000 relativi all'anno 1985.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982				1983				1984		1985 e successivi		Anno terminale	
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)														
— Art. 7, 1° comma - Realizzazione programma triennale 1979/81 - ANAS (Tesoro: cap. 7789)				900.000				600.000				515.000		—
— Art. 7, ultimo comma - Manutenzione strade ANAS (Tesoro: cap. 7782)				50.000				300.000				250.000		—
— Art. 10, ultimo comma - Opere di viabilità in Calabria e Napoli - ANAS (Tesoro: cap. 7755)				40.000				140.000				—		—
— Art. 26, 2° comma - Cassa artigiana - Fondo interessi (Tesoro: cap. 7743)				60.000				80.000				80.000		—
— Art. 27 - Mediocredito - Esportazioni (Tesoro: cap. 7775)				125.000				140.000				140.000		—
Totale				1.175.000				1.260.000				985.000		80.000
Legge n. 151 del 1981 - Fondo nazionale trasporti (Trasporti: cap. 7296)				450.000				550.000				550.000		—
Legge n. 219 del 1981 - Norme per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (Bilancio: cap. 7500)				2.000.000				2.000.000				2.000.000		—

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 235 del 1981, conv. con modificazioni in legge n. 389/81 - Finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria (Partecipazioni: cap. 7558)	10.000	30.000	—	—	—
Decreto-legge n. 397 del 1981 - Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778)	30.500	53.500	—	—	—
Legge n. 404 del 1981 - Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio (Beni culturali: cap. 8013)	2.000	2.000	2.000	2.000	1985
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:					
— Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404)	5.000	10.000	10.000	75.000	1992
— Art. 35 - Fondo centrale di garanzia (Presidenza: cap. 7403)	200	200	200	—	—
— Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	2.000	4.000	4.000	30.000	1992
— Art. 39 - Contributo Ente nazionale cellulosa e carta (Presidenza: cap. 3028)	60.000	60.000	60.000	60.000	—
Totale	67.200	74.200	74.200	165.000	—

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 423 del 1981 - Interventi per l'agricoltura:					
— Bilancio: cap. 7081	120.000	—	—	—	—
— Agricoltura: capp. 7100, 7526, 7527, 7528 e 7584	^(a) 80.000	15.000	15.000	—	—
Totale	200.000	15.000	15.000	—	—
 <i>Azienda di Stato per i servizi telefonici.</i>					
Legge n. 220 del 1981 - Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani (Telefoni: cap. 538)					
	4.000	4.000	4.000	4.000	1985
 <i>Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.</i>					
Legge 8 agosto 1977, n. 546 - Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (Ferrovie: cap. 519)					
	30.000	—	—	—	—
Legge 12 febbraio 1981, n. 17 - Finanziamento per l'esecuzione di un programma di riclassamento, potenziamento e ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato (Ferrovie: capp. 526 e 527)					
	2.350.000	2.450.000	2.550.000	2.550.000	1985

(a) Di cui milioni 15.000 quale prima annualità di un nuovo limite di impegno ventennale.